



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO
GARANTE DEI MINORI

RELAZIONE ANNUALE
2015

"Ex facto oritur ius"

Il diritto nasce dal fatto

Relazione redatta anche con il contributo di Agnoli Saverio, Fuitem Renata e Visintainer Liana

*Signor Presidente del Consiglio della Provincia autonoma di Trento,
Signori Consiglieri,
Illustri Autorità,*

sono onorata di presentare la Relazione sull'attività espletata dall'ufficio nell'anno 2015, secondo anno del mio mandato, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 5 della legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 28 e dall'articolo 16 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

L'attività è stata impegnativa per il clima in cui sono state presentate le istanze dei cittadini. Il persistere delle difficoltà economiche della società civile ha reso difficile alle persone, anche per quest'anno, affrontare con serenità gli ostacoli burocratici di qualunque natura, non solo economica, ed ha aumentato quel senso di rassegnazione, già segnalato.

L'ufficio ha cercato di supportare comunque i cittadini in difficoltà con la consueta professionalità, dedicando il debito tempo ad ogni vicenda.

Un ringraziamento particolare va infine fatto al Presidente del Consiglio e a tutto il personale del Consiglio Provinciale, che hanno accolto e soddisfatto prontamente le diverse richieste di aiuto tecnico per il miglioramento dei servizi interni, sollecitate nell'ottica di un miglior servizio, efficiente ed aggiornato.

Trento, maggio 2016

IL DIFENSORE CIVICO
GARANTE DEI MINORI
avv. Daniela Longo

INDICE

TITOLO I Difensore Civico

Capitolo 1 Lavoro dell'anno	pag. 9
Capitolo 2 Criticità generali	
Adeguarsi ai cambiamenti dei tempi: una necessita?	pag. 15
Diffusione della cultura della difesa civica	pag. 16
Capitolo 3 I settori della difesa civica	
- <u>Questioni in materia di trasparenza</u>	
Accesso agli atti negli enti "parapubblici"	pag. 17
Un caso emblematico di diniego legittimo	pag. 19
La disciplina giuridica applicabile agli enti "parapubblici"	pag. 21
La trasparenza negli enti "parapubblici"	pag. 23
Un caso concreto di diniego degli atti da parte di un ente pubblico economico	pag. 26
Ipotesi migliorative ed evolutive	pag. 28
- <u>Questioni in materia tributaria</u>	
IMIS	pag. 32
Zone di potenziale ampliamento di terreni già edificati	pag. 33
Il valore delle aree edificabili	pag. 38
- <u>Questioni in materia di edilizia abitativa agevolata</u>	
Rendiconti ITEA	pag. 44
- <u>Questioni in materia di pubblica istruzione</u>	
L'iscrizione scolastica	pag. 47
- <u>Questioni in materia di agevolazioni pubbliche</u>	
ICEF	pag. 51
- <u>Questioni in materia di sanità</u>	
Tessera di assistenza sanitaria: chi la conosce?	Pag. 55

TITOLO II Garante dei minori

Capitolo 1 Considerazioni introduttive	pag. 57
Capitolo 2 Attività di segnalazione e informazione	pag. 58
Capitolo 3 Realizzazione di progetti e attività di sensibilizzazione	
- Profili generali	pag. 61
- Interventi sull'uso consapevole di internet	pag. 62
- Corso per tutori volontari di minori	pag. 64
Capitolo 4 Rapporti con altri soggetti istituzionali provinciali	pag. 65

TITOLO III Rapporti istituzionali

- Comuni e comunità di valle pag. 67
- Organismi di coordinamento nazionale e internazionale nella difesa civica... pag. 68
- ...e nei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza pag. 70

APPENDICE

Dati relativi ai fascicoli aperti nel 2015

Dati relativi ai fascicoli definiti nel 2015

Dati relativi ai fascicoli trattati nel 2015

Normativa di settore

Elenco dei Comuni e delle Comunità di valle convenzionate al 31 dicembre 2015

Elenco dei Difensori civici delle Regioni e delle Province autonome

Elenco dei Garanti dei minori delle Regioni e delle Province autonome

TITOLO I

DIFENSORE CIVICO

CAPITOLO 1

Lavoro dell'anno

L'anno 2015 non presenta significativi cambiamenti rispetto all'anno precedente e fotografa l'andamento dell'ufficio, ricalcando sostanzialmente le caratteristiche già note.

Il Difensore civico viene percepito come soggetto indipendente, che può fornire un aiuto ed un sostegno nei rapporti con gli enti pubblici, quando si deteriorano per ritardi, silenzi, rigetti incomprensibili ed ogni altra forma di disfunzione.

Il cittadino continua a preferire l'appuntamento come forma idonea di esposizione della problematica e anche i funzionari dell'ufficio incentivano il rapporto personale, quale forma di incontro migliore, per comprendere appieno le criticità, in un ascolto che lascia a ciascuno i propri tempi per esprimere compiutamente la vicenda, spesso piuttosto complessa, specie se coinvolge più soggetti pubblici ed interessa anche atti risalenti nel tempo.

Tuttavia si è incrementata notevolmente l'attivazione della richiesta di aiuto per posta elettronica, tant'è vero che le richieste in tale forma sono passate da 99 a 140.

Ormai sono diventati invece residuali i casi, aperti a seguito di segnalazione compiuta tramite lettera scritta tradizionale, o fax, pari a poco più di una decina.

Questo movimento nel flusso di entrata delle pratiche rappresenta in realtà la direzione che sta prendendo tutta la società moderna, sempre più digitalizzata, che piaccia o meno, con i rischi che si esporranno nel seguito della relazione, soprattutto per la fascia dei giovanissimi.

Rimane ferma, comunque, la consuetudine di invitare, laddove possibile, anche in questi casi il cittadino ad un approfondimento della questione in

ufficio, per chiarire alcuni punti rimasti dubbi o per raccogliere la documentazione scritta esistente sul punto.

TIPO	NUMERO
PER APPUNTAMENTO	662
PER VIA TELEFONICA	7
PER POSTA ORDINARIA O FAX	14
PER POSTA ELETTRONICA	140
PER ATTIVAZIONE D'UFFICIO	18
TOTALE	841

Il luogo degli appuntamenti privilegiato rimane sempre la sede centrale presso il Palazzo della Regione, anche se il dato statistico del 71 % è calcolato, come nel passato, imputando alla sede centrale anche tutte le richieste pervenute per posta o per telefono.

Importante poi è stato l'incremento degli accessi presso la Comunità Alta Valsugana e Bersntol, probabilmente legata all'intervenuto convenzionamento con detta Comunità. In generale, gli accessi presso le comunità di valle rimangono comunque contenuti, ma pare che tale dato possa essere interpretato non tanto come mancata conoscenza dell'esistenza del recapito, quanto piuttosto come preferenza della sede centrale, riconosciuta quale "sede neutra". Si teme, probabilmente, nelle sedi più piccole, una facile identificazione che potrebbe risultare imbarazzante quando l'oggetto della domanda è un semplice quesito informativo che non presuppone un intervento esternalizzato. Quindi il cittadino non gradisce far sapere all'ente interessato la sussistenza della richiesta di tale verifica.


COMUNITA'	FASCICOLI PER SEDE DI RACCOLTA	%
COMUNITA' DELLA VALLE DI NON	40	5
COMUNITA' VALLAGARINA	51	6
COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	24	3
COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL	28	3
COMUNITA' GENERAL DE FASCIA	12	1
COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO	22	3
COMUNITA' VALSUGANA E TESINO	16	2
COMUNITA' DELLA ROTALIANA-KÖNIGSBERG	4	0
COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME	27	3
COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA	2	0
COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE	10	1
TERRITORIO VALLE DELL'ADIGE	599	71
COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI	2	0
COMUNITA' DEL PRIMIERO	4	1
COMUNITA' DELLA PAGANELLA	0	0
MAGNIFICA COMUNITA' ALTIPIANI CIMBRI	0	0
TOTALE	841	100

Le materie di intervento rispecchiano infine l'attuale situazione economica italiana. Le pratiche aperte nell'anno sono state 841, mentre quelle definite sono state 886. Vi è stato un leggero calo di pratiche nel settore dell'urbanistica, legato indirettamente al calo, in generale, di nuove opere pubbliche e di nuove costruzioni private, nel senso che la diminuzione complessiva di nuove opere ha

ridotto proporzionalmente anche i casi oggetto di contenzioso. Ne è conferma il fatto che buona parte delle pratiche aperte nel corso dell'anno 2015, in questo campo, riguardano attività o immobili, in cui gli atti ed i documenti, oggetto di contestazioni, sono risalenti nel tempo e la loro trattazione è particolarmente gravosa, trattandosi di situazioni cristallizzate, con gli elementi critici.

In conformità sempre ai *trend* attuali, è stato invece registrato un aumento di fascicoli nel mondo del lavoro, con riferimento agli aiuti, ai lavori socialmente utili e ad ogni altra forma di incentivo al lavoro.

Altro dato interessante, emerso dall'esame dell'oggetto dei fascicoli aperti nel 2015, è il calo delle pratiche che si collocano fuori dalla competenza per materia del Difensore civico. Segno sia di una maggior comprensione nei cittadini del ruolo dell'ufficio, che dell'esistenza di altri organi di garanzia deputati ad argomenti specifici, quali la tutela del consumatore privato, o di altri luoghi di conciliazione o mediazione, come quelli per gli operatori telefonici, a cui vanno prontamente orientati i cittadini, proprio per la competenza specifica in materia.



Con riguardo infine agli esiti degli interventi, va confermata la percentuale sempre alta di risultati favorevoli, intesi sia come ottenimento dell'accoglimento delle istanze del cittadino, sia come miglioramento, anche parziale, della

situazione. Alta rimane comunque la domanda di informazioni che vengono gestite in ufficio e che, come già spiegato in altri anni, richiedono spesso approfondimenti complessi, stante la stratificazione di normative e di atti amministrativi.

ESITO DEI FASCICOLI DEFINITI NEL 2015				
	SCRITTO/VERBALE		INFO UFFICIO	
INFORMAZIONI	325	69 %	414	100 %
FAVOREVOLI	141	30 %	0	0 %
NEGATIVE	1	0 %	0	0 %
MANCATA RISPOSTA	4	1 %	0	0 %
TOTALE FASCICOLI	472	100 %	414	100 %

Concludendo questa breve disamina generale dell'andamento dell'ufficio, va osservata la continuità nei tempi di risposta da parte degli enti pubblici. Come lo scorso anno, poco più del 50% delle risposte pervengono sempre entro il mese e solo in 16 casi su 495 interventi, gli enti non hanno risposto affatto. In queste fattispecie, comunque, il silenzio è riconducibile o scelte di comuni non convenzionati o a casi complessi, in cui la risposta era pervenuta da alcuni dei diversi soggetti interpellati.

Pertanto, per questa forma di adempimento istituzionale, non vi sono stati enti che hanno creato particolari sofferenze, quest'anno, diversamente dallo scorso anno. Sul punto va doverosamente riconosciuto che gli enti con cui erano intervenuti momenti di difficoltà, si sono attivati prontamente.

In particolare, per quanto riguarda l'INPS, oggetto di segnalazione lo scorso anno, va osservato che il problema è stato preso in mano dalla direzione regionale, tant'è che ora non si segnalano peculiari criticità sotto questo profilo.

TEMPI DI RISPOSTA ALLE RICHIESTE DI INTERVENTO SCRITTO	%	NUM
FINO A 15 GIORNI	30	149
1 MESE	24	117
2 MESI	24	116
3 MESI	9	47
PIÙ DI 3 MESI	10	50
MANCATA RISPOSTA	3	16
TOTALE	100	495

CAPITOLO 2

Criticità generali

Adeguarsi ai cambiamenti dei tempi: una necessità?

Le problematiche che l'ufficio ha dovuto affrontare quest'anno investono i tradizionali campi di intervento. Ad un esame più attento, la maggior parte di esse rivelano un tratto comune, che merita essere evidenziato in questa relazione, proprio per la funzione di tale documento.

Infatti la presentazione della relazione annuale rappresenta un momento speciale per il Difensore civico, in quanto sede d'elezione per proporre spunti di riflessione agli organi legislativi e più in generale al mondo politico per il miglioramento della disciplina normativa esistente.

Senza volere essere ripetitivi, deve essere sottolineato che la complessità delle leggi persiste e non rende facile l'approccio del cittadino con la burocrazia, per cui la semplificazione deve essere sempre presente in ogni azione, pur nella consapevolezza che tale processo non è rapido e richiede uno sforzo impegnativo. La complessità della normativa si riversa quindi anche sulla chiarezza, già evidenziata anche lo scorso anno, che dovrebbe essere rivalutata, anche nei momenti di modifica o aggiornamento delle disposizioni vigenti.

Da una lato va precisato che le modifiche notevoli, intervenute nella società, rendono obsolete alcune norme o alcuni indirizzi, come ad esempio in materia tributaria, assistenziale o di sostegno al reddito, e quindi sarebbe opportuno intervenire adeguando le normative alle situazioni esistenti, come nei settori evidenziati nel seguito della relazione.

In tali ipotesi, infatti, il cittadino comprende la correttezza formale delle scelte della pubblica amministrazione, ma percepisce una sostanziale ingiustizia nella mancanza di aderenza alle condizioni di vita attuale.

D'altro canto, sono intervenute modifiche di leggi o di atti amministrativi, nei quali la tecnica attuale di emendare l'esistente, piuttosto che risistemare

tutto il settore, rende meno chiara la comprensione nonché più difficile la ricerca della norma vigente e talvolta poco coordinata con l'esistente.

Diffusione della cultura della difesa civica

Anche quest'anno va riconosciuto che la conoscenza dell'ufficio del Difensore civico e del Garante dei minori rimane ancora bassa e ciò dispiace soprattutto per la più antica delle due istituzioni, la difesa civica, che esiste in provincia da oltre trent'anni.

Per questo, un grande sforzo è stato fatto per promuovere incontri con i cittadini al fine di rendere loro accessibile questa forma di aiuto pubblico, vicino a tutti e facilmente raggiungibile. Nel corso dell'anno sono stati fatti ben ventotto incontri con circoli anziani o dell'università della terza età, due lezioni presso alcuni sedi dell'UTETD, cinque incontri con classi di scuole secondarie di secondo grado, una rubrica bisettimanale in una radio locale e una rubrica bisettimanale su un quotidiano locale. Tutto per raggiungere il maggior numero di cittadini oltre ad interessare fasce e tipologie di persone che usualmente non accedono ai nostri uffici. A questo vanno sommati tutti i seminari nella veste di Garante dei minori, di cui seguirà maggior dettaglio nella sezione dedicata.

L'attività di sensibilizzazione è stata impegnativa ma ciò non deve costituire un ostacolo, anzi dovrà proseguire, se non aumentare nei prossimi anni, perché nella maggior parte degli incontri le persone apprezzano il fatto di aver scoperto qualcosa di "nuovo e utile".

CAPITOLO 3

I settori della difesa civica

Questioni in materia di trasparenza

Accesso agli atti negli enti “parapubblici”

Nonostante, col tempo, la cultura della trasparenza sia stata presa in via via sempre più seria considerazione dalla PA, il presente è e resta un argomento che dà spesso luogo – e, si oserebbe, dire inevitabilmente - a contrapposizioni e di conseguenza ad interventi del Difensore civico, che in materia ha una competenza istituzionale di rilievo (art. 32 bis L. p. n. 23/1992).

I profili positivi di trasparenza, peraltro, non tolgono che le PPAA ed i soggetti alle stesse equiparati, ai presenti fini, continuino, in più circostanze, a sottrarsi a quest’obbligo, soprattutto nei casi in cui la perscrutabilità dei provvedimenti e dell’*iter* procedimentale che degli stessi costituisce il presupposto, possa palesare - se così si può dire - i punti deboli dell’operato amministrativo.

La prassi dimostra, in altri termini, l’assoluta fondatezza dell’assunto teorico per cui la trasparenza fa legalità: nel momento, cioè, in cui un’amministrazione ha la consapevolezza di poter essere chiamata a fornire gli atti di un procedimento, viene per ciò stesso indotta ad operare con maggior rigore ed obiettività; mentre laddove sorgano dubbi in ordine alla legittimità di un procedimento, la medesima amministrazione appare per lo più restia a concedere gli atti, arrivando ad utilizzare le argomentazioni più improbabili per negarne l’accesso.

Una fattispecie ricorrente, utile per un approccio più concreto con questo tema, è quella della richiesta di accesso agli atti da parte di persone che dispongano di proprietà fisicamente prossime ad edifici in fase di costruzione o di ampliamento.

La giurisprudenza, in queste circostanze, riconosce di regola la legittimazione a chi sia vicino (c.d. *vicinitas*) all'area in cui si compie l'attività edificatoria, e (implicitamente) non ritiene pertanto che si possa negare l'accesso agli atti a chi, pur vicino, non sia confinante con il fondo interessato da lavori di rilevanza urbanistica (v., e.p., Cons. di Stato, 2015/3122).

In concreto, il proprietario di un immobile che intendeva verificare se le opere di ampliamento del suo vicino (non confinante), in quel momento *in itinere*, fossero compatibili con l'area residenziale di riferimento e non comportassero un'estensione dell'attività artigianale già in essere, si sentiva fornire un diniego di accesso agli atti, sul fondamento precipuo della frequente argomentazione delle PPAA, a cui avviso molte richieste costituirebbero un illegittimo tentativo di attuare un controllo generalizzato sull'attività amministrativa.

In aggiunta, leggendo in maniera del tutto funzionale alla propria tesi la giurisprudenza di settore, il comune asseriva che non essendo l'interessata confinante rispetto al fondo in cui i lavori si trovavano in fase di esecuzione, mancava un interesse concreto ed attuale all'accesso.

A fronte delle deduzioni del Difensore civico, che dimostrava l'infondatezza delle suddette tesi, il comune bissava il diniego, ripiegando, questa volta, soprattutto (ma non solo) sull'inadeguatezza della motivazione posta dall'istante a fondamento dell'accesso.

Anche questa pretesa, asserita inadeguatezza era peraltro poco condivisibile, come in generale lo erano tutti gli argomenti addotti in quella vicenda.

Simili fattispecie offrono fra l'altro il destro per rilevare che indubbiamente, in questi casi di rilevanza locale, oltre alle forme di controllo *ab externo* si rivela utile - su un altro piano, diverso ma complementare - anche il controllo attuato dagli stessi membri dei consigli comunali: è infatti precipuo interesse dei rappresentanti dei censiti dare il debito apporto alla necessità di trasparenza dell'azione amministrativa locale, ed indirettamente alla stessa legalità di tale azione, così contribuendo, per quanto di propria competenza, a garantire il corretto andamento dell'attività amministrativa dei comuni.

I casi di opacità nella gestione della cosa pubblica, consentono infatti di segnalare esigenze di trasparenza e di legittimità dell'operato amministrativo, elevandosi dalla contingenza della situazione concreta ad un livello superiore - assiologico - e consentendo in tal modo di fornire indirizzi politico-amministrativi, e dunque anche giuridici, agli stessi uffici comunali.

Un caso emblematico di diniego legittimo

Non tutti i dinieghi discutibili, peraltro, possono essere per ciò stesso ritenuti pretestuosi.

Meritano dunque la debita attenzione anche i procedimenti in cui l'amministrazione interpellata nega l'accesso agli atti, fondandosi su esegesi giuridiche criticabili, ma in ogni caso radicate in orientamenti giurisprudenziali almeno in parte consolidati.

Una fattispecie tipica, in questo senso, è quella dell'accesso ai verbali di informazioni redatti sul fondamento delle dichiarazioni dei lavoratori ai danni dei datori di lavoro, verbali redatti dagli ispettori del lavoro e sulla cui scorta vengono irrogate sanzioni agli stessi datori di lavoro.

Anche al profano è evidente che in questi casi appare necessario un bilanciamento di interessi, al fine da un lato di tutelare il lavoratore, parte debole, esposta alle ritorsioni del datore; nonché, dall'altro, al fine di non impedire pregiudizialmente al datore medesimo l'accesso ad atti che lo incolpano ed il cui occultamento depotenzia - quando non svincola - il suo diritto alla difesa.

Si premette che in questo campo si annoverano orientamenti diversificati.

Secondo una tesi massimalista, fortemente suffragata - ma al contempo pure sconfessata - dalla stessa giurisprudenza amministrativa, esigenze specifiche di tutela del lavoratore finiscono pressoché sistematicamente per impedire l'accesso ai verbali contenenti dichiarazioni di lavoratori, sul cui fondamento siano state appunto irrogate sanzioni al datore di lavoro.

Ciò sulla scorta di una norma regolamentare, che prevede questa peculiare forma di tutela del lavoratore: DM 4/11/1994 n. 757.

Una tesi intermedia ammette che la regola della non-trasparenza in parola è derogabile; e segnatamente lo è là dove adeguate ragioni, nel contesto di un bilanciamento di valori e di interessi giuridici, giustificano questa opzione.

Una tesi che si pone all'estremo opposto della prima, afferma poi che il citato decreto ministeriale, fonte secondaria del diritto ed oltretutto datato, è illegittimo e va disapplicato, trovandosi lo stesso in aperto contrasto con la legislazione di riferimento (art. 24 L. n. 241/1990, in particolare come modificato dalla L. p. n. 15/2005) e con il diritto alla difesa costituzionalmente garantito anche – e scontatamente – al datore di lavoro (TAR Veneto, 2010/6178).

Per chi fosse interessato ad un ulteriore approfondimento, si rimanda fra le altre, per una panoramica giurisprudenziale della materia, a Consiglio di Stato, 2008/1842; Cons. di Stato 2011/5926; Cons. di Stato 2009/7678.

E' evidente che benché la varietà degli orientamenti giurisprudenziali di settore renda teoricamente sostenibili variegate soluzioni fra i due estremi surriferiti, in questi casi sta alla ragionevolezza della PA procedente adottare una decisione equilibrata.

Così, là dove sia ragionevole ritenere che le esigenze di tutela del lavoratore non abbiano attuale ragion d'essere, in quanto quest'ultimo non lavora più per quel datore; là dove, contestualmente, la sanzione a carico del datore di lavoro sia fondata in maniera espressa anche su verbali di sommarie informazioni - formalmente indicate dalla PA procedente come fonti di prova - rese dal lavoratore (*rectius*, dall'ex lavoratore); là dove, infine, il datore chieda le fonti di prova a suo carico (i predetti verbali) al fine esplicito e palesemente fondato - in linea di principio - di difendersi, ebbene, in siffatte fattispecie si può certo pervenire - per le ragioni già illustrate - ad un diniego di accesso, ma è chiaro che appare arduo condividere queste conclusioni, anche quando - come è avvenuto - la giurisprudenza amministrativa confermi il diniego, accogliendo la tesi giurisprudenziale più rigidamente a favore dei soli lavoratori.

In analoghi contesti fattuali, in altri termini, sarebbe plausibile attendersi l'adesione all'orientamento giurisprudenziale mediano, a cui mente le obiettive esigenze di difesa del datore di lavoro - che non può essere sanzionato in base a

“fonti di prova” parzialmente occulte - rendono imprevedibile un diniego di accesso agli atti.

Tanto premesso, si soggiunge che in ogni caso questa tipologia estrema di controversia viene qui proposta non per il suo valore puntuale, ma piuttosto per quello paradigmatico - al di là della sua maggiore o minore attualità - perché da un lato fornisce la cifra della complessità delle ragioni che possono portare ad un diniego di accesso; dall'altro perché esemplifica magistralmente un caso di diniego di accesso che tanto a giudizio del profano, quanto a giudizio del giurista (e di una parte della stessa giurisprudenza amministrativa), appare come meno ragionevole, sul piano giuridico, e più ingiusto su quello sostanziale.

La conclusione di queste considerazioni, dunque, è che non sempre forme di opacità dell'azione amministrativa, legittimamente criticabili, nella declinazione effettiva del sistema giuridico vigente sono realmente ritenute scorrette.

La disciplina giuridica applicabile agli enti “parapubblici”

La questione della trasparenza, assume poi peculiare rilievo per quell'ampia zona grigia cui appartengono realtà che in senso stretto non costituiscono, giuridicamente, enti pubblici soggetti al diritto pubblico, quali ad es. lo sono i comuni, la PAT, le amministrazioni periferiche dello Stato o i soggetti che siano agli stessi - almeno in parte - assimilabili.

Quanto a quest'ultima categoria di enti, si pensi, esemplificando, alle c.d. società *in house*: integralmente partecipate dall'ente pubblico, svolgenti attività prevalentemente a favore dell'ente stesso - o forse, meglio, a servizio dei fini dell'ente - ed assoggettate a controlli analoghi a quelli cui sono soggette le PPAA.

Ebbene, queste società, che per le loro caratteristiche finiscono per costituire la *longa manus* dell'amministrazione, pur costituendo entità non regolate *sic et simpliciter* dal diritto pubblico, sono quantomeno soggette, come anticipato, a forme di controllo amministrativo - e cioè di marca pubblicistica -

ed i loro organi societari rispondono dei danni causati al patrimonio sociale dinanzi alla Corte dei Conti (Cass. 2015/3677).

Si accenna qui inoltre, senza soffermarsi sul punto, sui c. d. organismi di diritto pubblico, e cioè su enti che, pur non essendo PA, ma essendo quantomeno soggetti parapubblici (in senso sostanziale), a dati e limitati fini (per le procedure di evidenza pubblica) sono equiparati alle amministrazioni stesse: basti, con questo esempio, aver evidenziato che si pone il problema di una vasta platea di soggetti ibridi, che operano, almeno in parte, a cavallo fra il diritto pubblico ed il diritto privato.

Benché non si possa pensare di trattare *ex professo*, in breve, una materia altamente specialistica, complessa, e controversa come lo è quella della natura - e delle relative conseguenze - di enti che sono stati qui impropriamente definiti "parapubblici" (la coniugazione delle esigenze di sintesi con la complessità del fenomeno, obbliga a questa definizione impropria), è comunque indubbio che la manifestazione più evidente di come l'ente pubblico abbia gli strumenti per creare entità che in un'ottica sostanzialistica sono emanazioni - almeno parziali, ma comunque significative - di enti pubblici, ma che a livello formale (e - ciò che più conta - ai fini giuridici) non sono tali, è rappresentata dalla creazione delle c.d. società partecipate.

Soggetti, cioè, che risultano essere formalmente privati e come tali sono assoggettati, salvo eccezioni, al diritto privato - la Cassazione è irremovibile su questo punto - ma che sostanzialmente sono invece emanazioni della PA, di cui curano i fini, da cui ottengono parte significativa, quando non quasi totalitaria dei mezzi finanziari necessari per operare, e più in generale enti che - a prescindere dalla loro qualificazione formale - presentano una serie di indici che in un'ottica sostanzialistica (anziché formalistica) ne denunciano la natura di soggetti "parapubblici".

Le critiche che nella elaborazione della Corte dei Conti (*v. infra*) valgono dunque per le società partecipate, assumono pregnanza anche per altre analoghe realtà, che in effetti, anche quando sono sostanzialmente parapubbliche, al contrario in termini formali sono spesso, giuridicamente parlando - e pur fatte le debite distinzioni -, dei veri e propri soggetti di diritto

privato, con ciò che ne consegue (per un caso di rilievo nazionale, v. ad es., Cass. S.U. 2011/28329).

La trasparenza negli enti “parapubblici”

Doverosamente premesso, pertanto, che la tematica in oggetto si presta per sua natura a distinzioni e discussioni su cui non ci si intende soffermare, il Difensore civico ritiene di dover puntare il fuoco dell'attenzione da un lato sull'essenza del problema – lo si è già fatto – al fine di sensibilizzare le amministrazioni su questo argomento; dall'altro di sottolineare anzitutto un profilo più limitato del tema agli atti: segnatamente quello della trasparenza che tali soggetti dovrebbero – si comprenderà meglio il perché dell'uso del condizionale – consentire.

Garantire infatti una trasparenza non meramente nominalistica, significa, come anticipato, rendere limpido e ripercorribile l'*iter* decisionale dei procedimenti (non amministrativi) e delle decisioni che il soggetto “parapubblico” pone in essere; a sua volta, la perscrutabilità, pur senza direttamente incidere sui moduli privatistici cui l'ente stesso fa legittimamente riferimento, ne favorisce comunque la legittimità e la linearità, oltre a consentire la stessa possibilità di critica - che costituisce un ottimo antidoto ad opzioni fantasiose, quando non illegittime – con riguardo ad attività di pubblico interesse.

Ebbene, in via liminare va specificato che mentre ragionando circa la natura e la disciplina giuridica generale di tali enti sorgono le già evidenziate criticità, la normativa sulla trasparenza costringe con maggior obiettività l'interprete a restare ben più aderente ad una nozione sostanziale dei concetti in esame.

E' infatti stabilito che alla trasparenza sono tenute non solo le PPAA in senso formale, ma anche una ben più vasta platea di soggetti, in quanto ai (soli) presenti fini “*si intende... per "pubblica amministrazione", tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico*

interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario (art. 22, c. 1, L. n. 241/1990).

Similmente, gli atti accessibili - fatte salve le previste eccezioni - non sono solo gli atti pubblici in senso proprio, ma anche i documenti "*concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale*" (v. *ibid.*, art. 22 cit., c. 1, ed art. 32, c. 2, L. p. n. 23/1992).

La trasparenza diviene così la disciplina capace di interconnettere fra di loro due diversi settori: quello, da un lato, degli enti regolati dal diritto privato, che per lo più in termini sostanziali - ma non giuridici, si ripete - sono parapubblici, e risultano essere liberi, ad es., da un effettivo controllo della Corte dei conti e dunque da incisive responsabilità per danno erariale; o, ancora, che non sono tenuti al rispetto delle regole di diritto pubblico in materia di assunzioni dei propri dipendenti (v. però art. 18 DL n. 112/2008 conv. con L. n. 133/2008); e quello, dall'altro, delle PPAА assoggettate ad un rigoroso statuto di diritto pubblico.

Le norme sulla trasparenza sono infatti norme di diritto pubblico a tutela della perscrutabilità dell'azione amministrativa, e dunque della sua legittimità, che però vengono qui metaforicamente gettate come un ponte per congiungere ed unificare il campo dell'operato della PA (procedimento amministrativo) al terreno del diritto privato, interferendo su attività e procedimenti non-amministrativi (ma ritenuti amministrativi ai soli fini in parola) di soggetti che, pur operando in regime di diritto civile, gestiscono attività di pubblico interesse.

La ricostruzione teorica di questa estensione dei principi giuridici surriferiti è relativamente lineare, ma l'applicazione pratica di questi criteri appare più complessa ed il sistema stesso finisce, a volte, per incepparsi: non necessariamente per la mala fede dell'ente interpellato, ma (a volte) anche a causa della natura ibrida (pubblicistico/privatistica) di questa materia.

* * *

Così, in occasione di una selezione fatta da una fondazione provinciale che da un lato gestisce indubbiamente attività di pubblico interesse, ma che dall'altro è comunque, e resta, una fondazione e cioè un soggetto di diritto

privato, si è ottenuta - su richiesta di uno dei candidati partecipanti alla selezione stessa - parte della documentazione selettiva, con i giudizi del caso, ma al contempo non si è avuta una prospettazione documentale completa, secondo i classici canoni della trasparenza.

Ora, è indubbio che una selezione di diritto privato non sia l'equivalente di un analogo procedimento (concorsuale) regolato dal diritto pubblico.

E' altresì vero, comunque, che la trasparenza non è qui collegata al fatto che il procedimento sia o meno di diritto pubblico, bensì al fatto che, come visto, ove si svolga un'attività di pubblico interesse - tanto più quando il soggetto agente, pur dotato di veste privata, sia in un certo senso un'emanazione dell'ente pubblico - la trasparenza costituisce un valore in sé e per sé.

Le difficoltà da parte degli enti coinvolti di adeguarsi alle norme di diritto pubblico, in questi casi, conseguono dunque ora alla mancata accettazione, ora alla mancata comprensione della filosofia di fondo del principio di trasparenza; ora ad una mescolanza di questi fattori; ora, infine, ad una ricostruzione non sempre lineare dei rapporti che intercorrono fra la (di regola) più completa legislazione nazionale e quella locale.

Il legislatore non chiede cioè la trasparenza per verificare se, restando all'esempio fatto, sono stati rispettati i principi concorsuali, dato che non è qui possibile pretendere l'applicazione della disciplina di diritto pubblico.

Piuttosto, il legislatore, in presenza di un ente che gestisce attività di interesse pubblico - come lo è quella svolta da una fondazione costituita dalla PAT, che riceve fondi dall'ente pubblico stesso, che persegue finalità stabilite con legge provinciale, ecc. - chiede la trasparenza come valore "assoluto", per così dire, nel convincimento che assicurare un *iter* limpido concorra a fare legalità.

Tanto più che la gestione di tale procedimento di diritto privato va comunque effettuata secondo buona fede, ed è censurabile qualora non ci si attenga a tale criterio.

E' pertanto evidente che il diniego di accesso agli atti selettivi, in simili casi, viola la *ratio legis* e spalanca la porta a dubbi sulla gestione di attività (pur privatistiche) di pubblico interesse.

Nella vicenda materialmente agli atti, non residuavano peraltro seri dubbi sul procedimento.

A ciò si aggiunga che le mansioni di cui si discuteva avrebbero potuto essere ritenute estranee ad una nozione rigorosa di pubblico interesse, per cui - una volta ottenuti alcuni documenti essenziali - si è ritenuto di non procedere oltre, rilevando positivamente la parziale (e sufficiente, in concreto) trasparenza ottenuta.

Diversamente avviene quando il diniego del procedimento (sia pur privatistico) si riveli sostanzialmente totale.

Un caso concreto di diniego degli atti da parte di un ente pubblico economico

Si propone, di seguito, una vicenda sviluppatasi nei rapporti fra il Difensore civico ed un *ente pubblico economico* provinciale, vicenda che ha rappresentato un interessante banco di prova in materia di trasparenza.

Il caso concreto ha una specificità tale che una sua pubblica trattazione consentirebbe di individuare agevolmente l'istante, ragion per cui ci si limita ad una descrizione astratta dei profili critici essenziali.

Entrando senz'altro *in medias res*, in presenza di atti la cui perscrutabilità avrebbe consentito al privato, giuridicamente interessato, di verificare la correttezza delle attività svolte nei suoi confronti, l'ente stesso - dopo un primo approccio in cui apriva, almeno teoricamente, all'ipotesi di consentire all'istante l'accesso agli atti - si è chiuso in un impenetrabile silenzio, non solo evitando accuratamente di fornire la documentazione richiesta, ma anche senza affatto rispondere al Difensore civico, che era intervenuto a più riprese, chiedendo di concretizzare l'astratta apertura inizialmente manifestata.

Ora, il primo profilo che assume rilievo è qui dato dalla denominazione del soggetto in parola, qualificato "*ente pubblico economico*", con una definizione che in effetti mal si attaglia alla reale natura dell'ente in questione, che svolge attività non economiche (a dispetto della sua denominazione), è partecipato da vari enti pubblici, ha finalità in parte statuite a livello pubblico, ecc..

La predetta definizione, peraltro, incide teoricamente sulla disciplina applicabile, atteso che gli enti pubblici economici non sono soggetti alla disciplina della L. p. n. 23, e ciò, peraltro, in un contesto normativo piuttosto critico su cui non ci attarda (v. art. 1 L. p. n. 23/1992, che esclude espressamente gli enti pubblici economici dalla disciplina in questione).

Basti rammentare che la PAT, a tratti (ma solo a tratti) consapevole dell'obiettiva insufficienza di questa classificazione, ha in seguito definito l'ente in parola come ente strumentale, benché al contempo, con norma successiva, abbia poi ribadito ancora una volta la definizione di ente pubblico economico, senza contestualmente definirlo ente strumentale e così creando un combinato disposto di norme che in ogni caso non giova alla chiarezza.

Accogliendo comunque la tesi (la più corretta, in effetti) per cui si tratterebbe di un ente strumentale, ne conseguirebbe un parziale assoggettamento dello stesso ente alla disciplina di diritto pubblico, e cioè, più in concreto, ne deriverebbe anzitutto (ma non solo) l'applicazione della normativa in materia di diritto di accesso agli atti.

In ogni caso, per completezza, si segnala che la L. p. n. 23/1992, dopo avere escluso (art. 1, c. 1 cit.) l'applicabilità della legge stessa agli enti pubblici economici, riconosce però l'applicabilità della disciplina in questione ai soggetti che gestiscono un servizio pubblico locale (art. 1, c. 2).

La L. n. 241/1990, ai fini specifici dell'accesso, attraverso la previsione del già citato art. 22 definisce inoltre con puntualità la nozione di "pubblica amministrazione".

Insomma, da una valutazione sistematica delle norme di settore, emergevano comunque argomenti idonei a chiedere l'applicazione della disciplina sull'accesso, benché ci si trovasse in presenza di un ente economico.

Anche a voler tacer d'altro, in ogni caso, il problema poteva essere affrontato da una prospettiva più limitata e radicale, in quanto rientra esplicitamente nel regolamento con cui sono stati normati taluni profili dell'attività dell'ente *de quo*, la necessità di garantire la trasparenza nella gestione di operazioni - quale quella in discussione - che comportino delle spese.

In altri termini, pur volendo prescindere dall'equivocità che sorge - che andrebbe comunque in questi casi azzerata, onde evitare la creazione di

interrogativi facilmente strumentalizzabili in ordine a quale sia la reale natura del soggetto giuridico in parola - la trasparenza è stata comunque platealmente violata persino con riguardo alle regole specifiche - e non dunque a quelle generali – qui applicabili.

Atteso che - lo si è già in parte anticipato - le debite argomentazioni per un diniego di accesso non era affatto semplice reperirle e poiché l'interesse all'accesso stesso presentava tutti i crismi fattuali e giuridici per essere riconosciuto, l'ente ha ritenuto più saggio chiudersi nel silenzio, piuttosto che addurre argomentazioni improbabili.

La PAT, interpellata sul punto, ha risposto da un lato riconoscendo che ci si trova in presenza di un ente strumentale - con ciò che ne consegue - e dall'altro condividendo la sostanza delle critiche fatte in ordine alla necessità di trasparenza.

E' peraltro evidente che poiché comunque, ad oggi, gli atti che erano stati occultati sono ancora ignoti, al di là del caso di specie - su cui ormai ha scarso senso indugiare ulteriormente - l'episodio in esame si rivela prezioso per evidenziare alcune improrogabili necessità.

Ipotesi migliorative ed evolutive

Si tratta, come anticipato, di dare più seriamente ordine alla materia farraginoso degli *enti variamente denominati* (enti strumentali, società partecipate, enti pubblici economici, fondazioni ecc.), *che pur vivendo in tutto o in parte assolutamente significativa di risorse pubbliche, pur essendo parapubblici nel senso suddetto, pur essendo definiti enti economici, ed affini, si avvantaggiano di uno status peculiare che finisce per creare molte perplessità.*

In parte la L. p. n. 3/2006 fa effettivamente ordine in questo settore, ma il caso concreto agli atti comprova il persistere di significative difficoltà; non si deve comunque dimenticare che la stessa risolve (al netto delle evidenziate criticità) solo parte dei problemi agli atti.

Senza con ciò voler dire alcunché nel merito del procedimento descritto nel paragrafo che precede - qui richiamato come caso-pilota solamente per

illustrare la questione di carattere generale - è comunque chiaro che il venire meno di queste (importanti) aree di opacità, come detto, costituirebbe un ottimo antidoto ad *itinerari* decisionali che si ritiene più prudente tenere occulti, anziché palesare, con ciò generando fondati sospetti sui criteri con cui si è gestita una data attività, comportante esborso di fondi pubblici.

Non si può in questo senso dire che la disciplina provinciale (L. p. n. 23 cit.) non meriti alcuni interventi chiarificatori, quando non alcune vere e proprie modifiche.

Sarebbe poi necessario approntare strumenti che consentano una trasparenza reale, singolare essendo che - come è avvenuto nella vicenda surriferita - da un lato l'ente interpellato non fornisca né gli atti, né le argomentazioni per negare l'accesso; dall'altro - ed è ciò che più colpisce - che la PAT risponda dimostrando di ritenere di non disporre di mezzi sufficientemente cogenti per acclarare con quali modalità un ente - da lei stessa istituito e fortemente, partecipato: si usa questo termine nella sua accezione più ampia e meno specifica - abbia gestito un'attività indiscutibilmente di pubblico interesse, benché, a rigore, di diritto privato.

Similmente, non è parso di ravvisare omogeneità nella trattazione del tema della trasparenza a livello provinciale, nella cui legge cardine a volte non si riportano né si richiamano direttamente alcuni principi di rilievo della disciplina nazionale.

E' vero che si può asserirne comunque l'applicabilità, in quanto l'art. 29 della L. n. 241/1990, statuisce il principio per cui gli obblighi in materia di accesso alla documentazione amministrativa, fra gli altri menzionati, attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, estendendo inoltre le regole sul procedimento amministrativo alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative e prevedendo comunque la possibilità per le PPAA competenti (fra cui la PAT) di statuire *livelli ulteriori di tutela*.

Ma atteso che la PAT adegua la propria legislazione alle disposizioni in questione secondo il proprio statuto e le relative norme di attuazione e considerato che la L. p. n. 23/1992 non contempla direttamente, appunto, alcune disposizioni previste dalla L. n. 241, non sarebbe forse inopportuno chiarire

a livello legislativo temi che a volte richiedono un'esegesi non sempre scontata, facendo organicamente ed armonicamente confluire nella legge sul procedimento (L. p. n. 23 cit.) principi che a volte sono sparsi nel sistema locale, o che richiedono persino un diretto appello alle norme nazionali.

In fondo, l'interrogativo che gli enti "parapubblici", gli enti pubblici economici, le fondazioni pubbliche, ecc., pongono, in termini di principio, è quello di come garantire il rispetto – e non solo con un atto esteriore di ossequio formale – dello stesso art. 97 della Costituzione.

Ora, è fuori dubbio che a determinati fini lo strumento degli enti che operano fondamentalmente in regime di diritto privato sia legittimo e persino necessario.

E' altresì parimenti indubbio che anche un ente privato, o assoggettato al diritto privato, il quale presenti una serie di indici di marca chiaramente pubblicistica, pur con criteri differenti da una PA (le differenze possono indubbiamente essere significative - anche se non sempre lo sono - e nessuno intende negarlo), dovrebbe rispettare, *mutatis mutandis*, i profili più essenziali dei principi cardine dell'art. 97, di cui la trasparenza, che è per l'appunto un portato dello stesso art. 97 Cost., costituisce probabilmente il requisito minimo.

Accogliendo infatti, *ex adverso*, tesi nominalistiche e strumentali e cioè sostenendo che la formale (anziché effettiva) natura dell'ente esclude un' almeno parziale e calibrata estensione dei principi costituzionali succitati, rende troppo agevole spostare vera e propria attività amministrativa che in un'ottica obiettiva sarebbe *in toto*, o comunque in buona misura, attività di diritto pubblico, su enti e soggetti definiti di diritto privato.

Enti e soggetti, cioè, che nascerebbero col determinante apporto della PA, che vivrebbero di pubblico - o quantomeno che morirebbero senza decisivi apporti della PA - che opererebbero nell'orizzonte della gestione di servizi pubblici, ecc., ma che al contempo sarebbero svincolati dai criteri di buon andamento del diritto pubblico sopra menzionati (v., per alcuni spunti, *Lexitalia* n. 3/2015, 13 marzo 2015, "Giurisdizione della Corte dei Conti sulle società partecipate", comm. a cura del cons. Massimo Perin, a Corte dei Conti, sez. I giur. centr. d'appello – sentenza 20 febbraio 2015, n. 178).

Ebbene, è certo che al momento sia l'ordinamento stesso a lasciare in vita ampi varchi per costituire enti sostanzialmente parapubblici, ma formalmente privati.

Il punto non è dunque quello di censurare l'illegittimità di norme che, anche se come tali fossero in futuro riconosciute, come tali non sono oggi percepite dall'ordinamento (con l'eccezione più significativa dei reiterati interventi critici della Corte dei conti in ordine all'effettiva natura di questi enti).

Il punto è piuttosto quello di farsi promotori, a livello normativo ed operativo, di una disciplina più incisiva, che possa portare non solo a parole, ma concretamente, la PAT all'avanguardia di un processo finalizzato a meglio garantire la trasparenza, il buon andamento sostanziale, l'oggettività dell'operato degli enti e più in generale dei soggetti qui definiti parapubblici.

Un paradigma possibile di miglioramento, potrebbe concretizzarsi - a titolo meramente esemplificativo - nell'estensione a tutti gli enti "parapubblici" locali delle regole di cui al citato art. 18 DL n 112/2008, conv. con L. n 133/2008.

IMIS

L'acuirsi della crisi economica, sempre più evidente ed incisiva negli ultimi anni, ha accentuato l'attenzione dei cittadini sui criteri di richiesta ed esazione dell'ICI, oggi IMIS a livello locale, inducendoli ad una peculiare attenzione in ordine ai profili sostanziali del tributo in parola.

Più precisamente, il cittadino medio – e peraltro non solo quello medio – non riesce in effetti a comprendere come la pretesa dell'imposta immobiliare possa andare disgiunta da una reale capacità contributiva.

In particolare, la critica si appunta su casi in cui, a fronte della richiesta dell'imposta sui fondi definiti "edificabili", non si ravvisi una corrispettiva e "tangibile" edificabilità dell'area in questione; o in quelli in cui, quantomeno, pur essendo predicabile una teorica edificabilità, i valori individuati dai comuni ai fini tributari si rivelino del tutto inattendibili rispetto alla realtà delle cose.

In via preliminare va anzitutto rammentato essere ormai da tempo consolidato il principio - agevolmente strumentalizzabile - della sufficienza di un'edificabilità in astratto, principio per cui, in particolare, ove anche manchi la pianificazione attuativa necessaria, o quando la possibilità edificatoria sia carente per ragioni concrete, l'imposta è comunque dovuta (sulla sufficienza della mera potenzialità edificatoria, v., e.p., Cass. 2008/25676, anche sul tema dei lotti minimi).

Il dubbio che in ogni caso resta aperto - per chi non intenda condividere accezioni estreme e vessatorie di edificabilità - è quello di chiarire sino a che punto possa spingersi la possibilità di astrarre, e cioè di considerare giuridicamente rilevanti possibilità edificatorie che sono invero del tutto remote.

Come anticipato, in ogni caso, la prima conseguenza dell'orientamento precitato è che non appare possibile controvertere sull'esazione del tributo adducendo argomenti connessi all'impossibilità concreta di edificare.

Tale impossibilità, infatti, incide semmai sul valore venale del bene e di conseguenza refluisce sulla determinazione del *quantum* di tributo esigibile (v., per la base imponibile, art. 5 D.lgs. n. 504/1992).

A titolo esemplificativo, se la striscia di terreno di cui dispongo è stretta al punto che risulta impossibile l'edificabilità in concreto (ad es. perché non vi sono le distanze minime dai confini di un fondo limitrofo) ma se, al contempo, sommando il terreno oggetto di tributo ad altri fondi limitrofi, non di mia proprietà, l'edificazione diviene possibile, l'obbligo di corrispondere l'IMIS consegue all'astratta possibilità di edificare, possibilità che a sua volta si concretizza – nell'ipotesi qui formulata - accorpando più fondi, così da disporre di un lotto delle dimensioni necessarie al fine di rispettare le distanze.

In questa evenienza, comunque, posso al contempo pretendere che il comune commisuri l'imposta al (più modesto) valore venale effettivo del bene stesso, tenuto cioè conto delle criticità che lo caratterizzano.

Venendo poi ad un altro, significativo - nonché connesso a quanto già illustrato - problema di fondo di estrema attualità, va rammentato che i comuni, in un contesto economico estremamente fluido quale quello attuale, debbono adattare i valori indicativi dell'IMIS - si tratterà più approfonditamente questo tema in seguito - all'incalzante variare dei valori reali, oggi sistematicamente in discussione a causa della crisi in atto.

Fatte queste indispensabili - ma tutt'altro che esaustive - premesse, è opportuno proporre alcuni casi concreti, per una maggior comprensione dei temi affrontati dal Difensore civico.

Zone di potenziale ampliamento di terreni già edificati

Premesso che l'ampliamento di un edificio rappresenta indiscutibilmente attività edificatoria, nella fattispecie operativa posta all'attenzione dello scrivente ufficio, stando alle indicazioni degli istanti - in buona parte suffragate dalla documentazione ufficiale che gli stessi hanno prodotto - il competente comune ha statuito una possibilità, peraltro modesta, di ampliamento di edifici situati in una zona definita urbanisticamente saturata.

Saturo - è opportuno specificarlo incidentalmente - non significa che non vi siano, nella concretezza dei fatti, spazi fisici per nuove costruzioni, bensì solamente che in termini urbanistici si è ritenuto che la zona di riferimento possa consentire solo contingentati e ben definiti aumenti di volumetrie edili.

Giusta le previsioni in esame, coniugate con la concretezza delle singole fattispecie, il predetto ampliamento è attuabile a volte sullo stesso terreno pertinenziale (non autonomamente rilevante ai fini fiscali) dell'immobile ampliando; a volte su terreni limitrofi, di regola appartenenti ad altri soggetti.

Il comune ha così contemplato un'area estesa, coinvolgente numerosi e disparati terreni, suscettibile di essere interessata da teorici ampliamenti.

Alla luce del succitato principio della sufficienza di un'edificabilità in astratto (mera potenzialità edificatoria), ha poi chiesto l'imposta sugli immobili ai proprietari dell'ampia area in questione.

Il Difensore civico ha voluto rendere più chiaro, in termini paradigmatici, quali fossero le conseguenze delle previsioni adottate.

Ebbene, sul fondamento delle planimetrie disponibili, risulta in effetti che un dato edificio, posto in prossimità di un'area di potenziale espansione - che, poniamo, non costituisca pertinenza dell'edificio stesso - potrebbe sfruttare, ampliandosi nella ridotta percentuale consentita, la potenzialità edificatoria delle particelle limitrofe.

Sorge peraltro, in tal caso, una prima criticità: l'ampliamento potrebbe svilupparsi in diverse direzioni, così coinvolgendo diversi fondi limitrofi potenzialmente edificabili, fondi che, per una più immediata comprensione del problema, si ipotizza qui trovarsi in direzione dei quattro punti cardinali: un fondo ed est, uno ad ovest, uno a nord, uno a sud.

Sempre in linea paradigmatica, si ipotizzi che il modesto incremento volumetrico consentito si sviluppi materialmente - per effetto della scelta compiuta dal proprietario - ad est.

Ebbene, dei quattro ipotetici fondi corrispondenti ai quattro punti cardinali, solo uno (quello ad est, come detto), verrebbe realmente interessato dall'ampliamento; gli altri tre, dopo l'edificazione in ampliamento, verrebbero di fatto (ma non in linea teorica) degradati a fondi non edificabili.

Ciò, in quanto una volta esaurite - muovendosi in una delle possibili direzioni - le potenzialità di ampliamento dell'edificio già esistente, non residuerebbe qui alcuna realistica possibilità ulteriore di coinvolgere gli altri tre fondi.

Di fatto, però, ignorandosi *a priori* la possibile direzione dello sviluppo urbanistico, il comune chiede comunque l'imposta immobiliare per tutti e quattro i fondi succitati, con ciò attuandosi un'interessante moltiplicazione dei tributi fruibili dalla vasta area edificabile in questione.

E persino dopo l'edificazione il problema resta in vita, atteso che i tre fondi su cui ormai non vi è più una concreta possibilità di edificazione, continueranno ad essere gravati dall'IMIS (e questo anche per ragioni ulteriori che saranno più chiare nel prosieguo).

Ne deriva - a tacer d'altro - che mentre un'area "tradizionale", destinata a nuove costruzioni, è agevolmente valutabile quanto a valore vendale, e dunque quanto a base imponibile, alla luce dell'indice di edificabilità, dei prezzi medi di aree analoghe, ecc. (art. 5 D.lgs. 504/1992), al contrario una valutazione di casi quali quelli agli atti, considerato che le zone di potenziale espansione in più circostanze non sembrano affatto univocamente individuabili, dà luogo a valutazioni discrepanti, diversificate da caso a caso, sistematicamente, o quasi, controvertibili.

Tanto più che chi già dispone di un'adeguata pertinenza edificabile attigua al proprio edificio, molto difficilmente acquista dal confinante, al costo di un'area edificabile, un fondo limitrofo.

Avviene piuttosto, nella quasi totalità dei casi, che il soggetto interessato all'ampliamento sfrutti - per ovvi motivi di razionalità e di economia - le potenzialità edificatorie del (proprio) terreno pertinenziale, attiguo al proprio edificio.

In questa evenienza, dei precitati, quattro ipotetici fondi limitrofi - tutti e quattro astrattamente edificabili - neppure uno sarà plausibilmente (in concreto, non in astratto) edificabile, ma al contempo tutti e quattro pagheranno l'imposta immobiliare.

Pur dunque accedendo ad un concetto astratto di edificabilità, a seconda della direzione dell'espansione edilizia, della stessa potenzialità

edificatoria delle pertinenze delle particelle edificabili ampliabili, delle dimensioni dell'edificio ampliando, e comunque dei vari fattori sopra brevemente individuati, esiste una teorica possibilità di sconfinamento sulle distinte particelle limitrofe, ed è a questa teorica potenzialità – limitata, e per giunta necessariamente diversificata: da edificio ad edificio, da terreno a terreno - che si dovrebbe guardare al fine di determinare la base imponibile.

Come noto, infatti, questa fase contabile obbliga ad individuare coordinate serie - e non velleitarie - sul piano estimativo, ed in ultima analisi anche giuridico; coordinate senza cui un'astrattezza del tutto svincolata dalla (almeno) teorica potenzialità edificatoria di un terreno, costituirebbe un non-senso, che in quanto tale non risulterebbe misurabile neppure sul piano fiscale.

Mentre dunque le possibili variazioni di valore delle aree edificabili "tradizionali" fra di loro analoghe sono modeste e giustificano una stima ragionevolmente approssimata - una puntualità assoluta è sempre e comunque impossibile, nonché contabilmente e giuridicamente inesigibile - nelle fattispecie in parola si creano le basi per innumerevoli controversie e contrapposizioni fra comune e contribuente; o, in alternativa, si genera uno stato di insoddisfazione diffusa e mal repressa in chi paga *ob torto collo*, ritenendo di avere subito un atto di prepotenza, sia pur giuridicamente ben congegnato.

Il problema in questione assume poi proporzioni di ancora maggior rilievo ove si consideri, alla luce di queste premesse, che alcuni dei terreni unitariamente coinvolti nella pianificazione in oggetto sembravano in effetti, come riferivano gli istanti, sufficientemente lontani dagli edifici ampliandi da non consentire, neppure in astratto, una loro potenzialità edificatoria, e dunque una loro connessa rilevanza fiscale.

L'amministrazione competente aveva però introdotto un sistema idoneo a rendere astrattamente edificabili anche aree lontane dagli edifici, e dunque non realmente interessabili da eventuali ampliamenti.

L'ingegnoso mezzo adottato per rendere astrattamente edificabili (e dunque soggette a tributo) anche le aree troppo distanti dai terreni fisicamente connessi, in linea teorica, al potenziale ampliamento in questione, è consistito nel prevedere - per tutta l'ampia zona *de qua* - la possibilità di demolizione e ricostruzione, anche su altro sedime, degli immobili già esistenti.

Il raggio di teorica espansione edilizia previsto dalla pianificazione urbanistica, ha finito così per allargarsi a dismisura, in quanto lo spostamento potenziale dei volumi nell'intera area *de qua*, ha reso tendenzialmente "edificabili" tutti i terreni della zona, benché in concreto questa teorica possibilità (demolizione e ricostruzione altrove) fosse (e sia) materialmente remotissima e soprattutto ben poco sensata per edifici sostanzialmente in buono stato, come nel caso di specie.

Si pensi, per proporre un esempio concreto della declinazione di questi criteri, a quali sono le reali possibilità che l'ipotetico proprietario di un edificio demolisca una struttura relativamente recente; abbandoni dunque, ai fini edificatori, il terreno - di fatto declassandolo - su cui la struttura stessa insisteva prima della demolizione; acquisti poi un terreno edificabile - con l'esborso che un'area edificabile comporta - altrove, ma comunque, ovviamente, nella medesima zona del piano regolatore; ed infine, su questo terreno, ricostruisca - nel rispetto del sedime originario, o leggermente ampliato - l'edificio che aveva demolito.

Pur non pretendendo di dettagliare sotto ogni profilo le potenzialità della disciplina edificatoria in parola, il Difensore civico non ha pertanto condiviso simili metodi di massimizzazione delle entrate comunali, preferendo piuttosto rimarcare la necessità che il tributo venga imposto in maniera più congrua.

Un risalente orientamento giurisprudenziale in materia di ICI - in buona parte superato, ma comunque a tutt'oggi portatore di un pregnante nucleo di giustizia sostanziale - rammentava appunto che l'imposta sugli immobili non può essere speciosamente strutturata come imposta sul reddito, ove al contrario, nella realtà delle cose, dietro il paravento di un'imposta sul reddito si nasconda un'imposta sul patrimonio (ciò avviene in presenza di una plusvalenza che sia sostanzialmente fittizia), perché in tal modo si enterebbe in contrasto con l'art. 53 della Costituzione, ove è chiaramente detto che *"tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva"* (Cass. 2004/21644).

Non può cioè essere assente la necessaria - e reale, si soggiunge - rispondenza fra capacità contributiva e tributo richiesto, rispondenza che invece manca ove l'amministrazione, al fine di ottenere il gettito previsto, faccia conto

che siano edificabili aree inedificabili, avvalendosi di simili disposizioni che - quand'anche venissero ratificate dalla giurisprudenza - genererebbero nei consociati il convincimento di essere stati trattati ingiustamente.

Concludendo, la pratica concreta che ha originato queste considerazioni - peraltro, incidentalmente, valevoli anche per numerosissimi altri casi analoghi, sia pur meno eclatanti - è stata a lungo giacente ed infine archiviata, nel corso del 2015, senza esito positivo, ma dalle indicazioni che gli istanti hanno fornito risulta che il comune sta rivedendo la propria pianificazione, al fine di espungerne i profili più critici, nell'ottica di un accoglimento, almeno parziale, delle considerazioni surriportate.

Il valore delle aree edificabili

Altra rilevante questione che si pone in materia di IMIS e che merita una specifica menzione in questa sede, concerne, come già accennato, la stima del valore dei fondi edificabili.

Ebbene, l'art. 59 del D.lgs. n. 446/1997, prevede che i comuni possano *"determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso"*.

Di recente, a livello provinciale, questa norma - già ampiamente applicata dai comuni trentini - è stata sostanzialmente ripresa dal legislatore locale, prevedendosi qui l'obbligo - e dunque non la semplice possibilità - di adottare questa tipologia di stime (art. 6, c. 6, L.p. n. 14/2014).

Secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, questa tipologia di valori medi dell'ICI (e dunque IMIS), anche se fissati *ex post*, possono essere impiegati in giudizio persino con funzione retroattiva, in quanto assimilabili agli studi di settore, e dunque in quanto aventi un valore presuntivo e non propriamente imperativo; non si tratta dunque di atti regolamentari in senso proprio (v. ad es. Cass. 2015/5068).

Passando dalle norme e dalla giurisprudenza al piano dell'amministrazione attiva, si è potuto assistere in questo campo a due orientamenti comunali diametralmente opposti: per una tesi, il contribuente sarebbe libero di individuare il valore congruo per il pagamento dell'imposta, anche prescindendo radicalmente dai valori medi acclarati dal comune.

Il che è in effetti corretto, ma chiaramente, nella concretezza dei fatti, per il cittadino sorge qui il problema di dimostrare che i valori corretti sono quelli da lui indicati e non quelli medi, più elevati, individuati dal comune; comune che di regola, a fronte di un valore dichiarato che sia sensibilmente inferiore a quello stimato, contesta - con quali mezzi e con quali conseguenze è facile comprenderlo - le conclusioni del privato dichiarante.

Per un altro orientamento comunale - più che discutibile, sia sul piano normativo che su quello dell'interpretazione comune di questa materia - , al contrario, quei valori hanno natura sostanzialmente regolamentare e dunque il comune, pur attuando degli adattamenti concreti, non può ammettere *sic et simpliciter* l'erroneità delle stime (valori medi) già fatte ed intervenire per modificarle di conseguenza.

Accedendo a quest'ultima tesi, è così avvenuto che un'imposta fondata sulla stima di basi imponibili medie manifestamente eccessive non sia stata rivista da parte di un comune che aveva tendenzialmente ammesso, sia pure solo in via informale, di aver commesso un errore di sovrastima.

Ora, è chiaro che una modifica, *a posteriori*, dei valori già fissati (solo una modifica in diminuzione, perché in crescita sarebbe comunque inammissibile, alla luce della *ratio legis*), non è banale, e fa sorgere indubbiamente problemi non indifferenti per la PA procedente.

In ogni caso si obietta che se, come rammenta la Cassazione, i valori in parola valgono solo come presunzioni e pertanto possono essere impiegati *ex novo* anche su fattispecie relative a periodi anteriori a quello dell'adozione del regolamento estimatorio stesso, e dunque con funzione "retroattiva", è coerente che questo principio venga declinato con la debita elasticità anche a favore del cittadino.

Se dunque la presunzione contenuta nella delibera del consiglio comunale al fine di limitare il contenzioso si rivela erronea per sovrastima dei

valori medi - ipotesi, questa, eccezionale ma oggi peculiarmente plausibile, soprattutto a causa della crisi economica in atto - deve essere possibile rivederla in diminuzione.

Ciò in quanto, *ad abundantiam*, se è vero quanto afferma la Cassazione quando ammette che queste statuizioni sui valori non sono "imperative", ne deriva che il disattenderle motivatamente e lo stesso riformularle in diminuzione, non equivale a violare - o comunque a modificare retroattivamente - un regolamento propriamente detto, bensì, si potrebbe dire, ad adattare alla realtà dei fatti una presunzione rivelatasi erronea.

Il principio cardine della materia, infatti, non è dato dalla fossilizzazione delle statuizioni contenute nel D.lgs. n. 446 cit., o nell'analogia normativa provinciale, bensì da una lettura dinamica di queste disposizioni, coordinate col principio sovraordinato che regge l'imposta immobiliare in discussione: quello dell'art. 5 D.lgs. n. 504/1992, a cui mente il valore venale effettivo del fondo costituisce la base imponibile ai fini del calcolo dell'imposta.

Se dunque un valore medio troppo elevato - costituente mera presunzione ed avente uno scopo deflattivo del contenzioso - si rivela configgente col principio superiore che regola la materia (valore venale reale), è coerente con la disciplina di settore rivedere al ribasso stime eccessive, in tal modo contestualmente rispettando tanto l'art. 5 del D.lgs. n. 504/1992, quanto il D.lgs. n. 446 e, localmente, la L. p. n. 14/2014.

Ebbene, come anticipato, a causa della crisi economica in atto, il punto nodale della problematica in esame - quello della rivedibilità di valori eccessivi che sono spesso modellati su uno stato di cose esistente in una fase anteriore alla crisi - ha recentemente assunto un peso sempre maggiore.

Anche a prescindere da una revisione del passato in chiave "retroattiva" - che inevitabilmente appare improbabile - si rende quantomeno necessario sia dimostrare la reale disponibilità a ridiscutere numerosissimi casi concreti; sia, in termini più generali, la disponibilità ad adottare successive delibere consiliari per attuare un aggiornamento dei valori medi del passato che risulti rispettoso della posizione del cittadino e non solo delle esigenze delle casse comunali.

Al contrario, per motivi non comprensibili alcuni comuni tengono in vita - ad anni di distanza dal sempre più evidente calo di valore degli immobili - stime esagerate, pretendendo di proiettarne le conseguenze sul presente e sul futuro, col calcolare un'IMIS commisurata a valori venali per nulla realistici.

* * *

Un caso significativo su cui ci si può brevemente soffermare, si è verificato con un comune che aveva statuito valori presuntivi (medi) eccessivi per aree edificabili alberghiere.

Gli istanti, tramite il Difensore civico, hanno pertanto chiesto di rivedere tali valori al ribasso, ottenendo peraltro risposta negativa.

Giustamente, se ci si limita al profilo strettamente teorico, il comune ha rammentato la valenza indicativa e non cogente delle stime comunali, ricordando che il contribuente resta appunto libero - come sopra anticipato - di individuare autonomamente il valore più congruo per il pagamento dell'imposta.

Questa soluzione pilatesca, che *de iure* è certamente sostenibile per i motivi già illustrati, pone però il cittadino in gravi difficoltà ed apre molto spesso la via ad un contenzioso fra il comune, da un lato, e dall'altro il privato che - come in questa circostanza - abbia ragioni più che fondate di dichiarare valori pesantemente al ribasso (meno che dimezzati) rispetto a stime comunali macroscopicamente erranee, in quanto non aggiornate.

L'inattendibilità della posizione assunta dal comune, fra l'altro, risultava *de plano* persino da alcuni dati inconcussi agli atti, fra cui segnatamente merita attenzione, ai presenti fini, il fatto che ormai da lungo tempo più nessuno aveva installato o chiesto di installare nuove attività alberghiere *in loco*, con ciò comprovandosi ancora una volta la discrasia fra le stime ottimistiche (*pro domo sua*) del comune e l'inesistente richiesta/esigenza di aprire nuove attività alberghiere in quell'area.

Dopo una prima presa di posizione formalmente negativa, come detto, l'amministrazione interessata - che non ha inteso ammettere esplicitamente l'erroneità dei valori individuati - ha però successivamente rivisto la posizione

assunta, prendendo atto della necessità di definire valori più aderenti alla realtà delle cose.

Si noti però che la decisione assunta, nell'immediato, ha avuto carattere puntuale.

Si è cioè riconosciuto che nel caso concreto i valori in discussione erano ben diversi da quelli, medi, individuati nella delibera consiliare di riferimento.

Il risultato è positivo, indubbiamente, ma a giudizio del Difensore civico in questi casi si rende necessaria una rivisitazione della pianificazione urbanistica, al fine anzitutto di garantire che queste stime rispondano a criteri di giustizia sostanziale ed al fine, pertanto, di non opprimere con prospettive massimaliste e sostanzialmente vessatorie il contribuente; sia, ancora, allo scopo di ridurre realmente il contenzioso di settore ove la stessa pianificazione preveda edificabilità improbabili, o almeno superate dalla storia, ai danni dei contribuenti.

Quando poi le edificabilità previste corrispondano a potenzialità effettive, si deve comunque tenere reale conto della crisi in atto, per l'appunto, adeguando compiutamente le stime alla realtà delle cose.

Da ultimo, è doveroso rammentare che i parametri che vengono posti a fondamento delle valutazioni specifiche del valore teorico medio di un'area (v. dispos. applicative dell'art. 6 della L. p. n. 14 cit.), vanno a loro volta gestiti con la debita elasticità, tenuto conto della loro natura, alla luce della menzionata giurisprudenza, e del già esposto principio per cui le amministrazioni comunali non sono legittimate ad ingessarsi sulle valutazioni già fatte, ma debbono tenere conto degli argomenti di rilievo che giustificano la revisione in riduzione dei valori statuiti.

Si è così potuto constatare, in effetti, che vi sono amministrazioni le quali, una volta fissati dei criteri incompleti, finalizzati al riconoscimento di una riduzione del valore medio (ad es. riduzione dal 30% al 50% in caso di vincolo idrogeologico, che limiti le potenzialità edificatorie di un fondo), non sono poi disposte ad accettare di prendere in considerazione altri fattori di riduzione che siano diversi da quelli già previsti e tipizzati.

Come se la riduzione del valore venale di un fondo non fosse un dato di fatto, ma piuttosto un dato riconoscibile solo ove il comune lo abbia espressamente contemplato nel suo regolamento.

E' chiaro che, accogliendo questa tesi, gli errori commessi dai comuni nell'identificare le cause che giustificano un abbassamento dei prezzi medi - cause che possono essere quantomai diversificate e difficili da contemplare in maniera esaustiva - vengono pagati dai cittadini.

* * *

Nel senso, infine, di una concreta e più ampia volontà di riconoscere l'inadeguatezza delle posizioni assunte, si segnala una vicenda positiva, concernente la richiesta fatta da alcuni cittadini, tramite il Difensore civico, di espungere un'area produttiva (e dunque edificabile, nonché consequenzialmente soggetta ad imposta) dal piano regolatore generale.

Va detto che la pianificazione era già in atto da tempo e che la stessa aveva contemplato possibilità edificatorie che si erano rivelate - quantomeno in progresso di tempo - del tutto teoriche.

Si trattava, in altri termini, della classica previsione che icasticamente viene perlopiù individuata come un'ipotesi di costruzione di cattedrali nel deserto.

Una volta acclarato che l'area in questione era invero inutilizzabile ai preventivati fini, sia pur con un procedimento non affatto privo di lentezze - sono decorsi più di tre anni dal primo intervento del Difensore civico - l'area è stata finalmente declassata, con il conseguente azzeramento dell'IMIS.

Rendiconti ITEA

Nell'anno 2015 le criticità sollevate nei confronti di ITEA hanno riguardato soprattutto i profili di carenza di chiarezza dei rendiconti delle spese comuni, di difficile lettura e comprensione, difficoltà, queste, accentuate dalla spedizione degli stessi rendiconti ad una distanza di tempo notevole dai fatti riportati.

Il problema è stato affrontato con i nuovi vertici della società e all'esito dei diversi contatti risultano allo studio soluzioni migliorative.

Ciò non ci esime però dal fotografare la situazione esistente per capire il quadro complesso in cui si colloca la posizione dell'assegnatario.

E' noto che ITEA spedisce il rendiconto annuale - comprendente il periodo temporale da luglio a giugno - mesi se non anni dopo l'arco di tempo considerato. Già questa circostanza rende difficile all'assegnatario ricordare solo che cosa sia successo due o tre anni prima. Così il rendiconto 1° luglio 2008 - 30 giugno 2009 fu spedito a dicembre 2011 e il rendiconto 1° luglio 2010 - 30 giugno 2011 fu spedito a novembre 2013.

In tempi più recenti ITEA ha accumulato altro ritardo, per cui ha proceduto solo ad ottobre 2014 a spedire un rendiconto straordinario di 18 mesi (relativo al periodo 1° luglio 2011 - 31 dicembre 2012) ed a giugno 2015 un altro rendiconto di 18 mesi relativo al periodo 1° gennaio 2013 - 30 giugno 2014.

Ora, oltre ai tempi, di cui si è detto, tale forma di contabilizzazione appare veramente difficile da capire e questa oggettiva carenza di comprensione è stata la principale lamentela dei cittadini, che si è ripercossa inevitabilmente sulla possibilità reale di verificare l'esattezza delle somme richieste.

Per chi non ha dimestichezza con tale materia, giova ricordare che per ciascun alloggio viene spedito un consuntivo dell'edificio, che riepiloga, nel riquadro a sinistra, tutte le spese del fabbricato e, nel riquadro a destra, le spese ripartite del singolo alloggio. Quindi, raffrontando questo prospetto, si nota subito che rispetto ad un condominio privato manca la ripartizione delle spese fra i vari condomini e ciò non aiuta nell'attività di controllo in caso di anomalie.

In un caso trattato, infatti, il cittadino lamentava che le spese di riscaldamento fossero eccessivamente alte e chiedeva aiuto, precisando che non era possibile comprendere se l'anomalia riguardasse solo il suo appartamento o in generale tutto l'edificio.

Sul punto, il quesito del cittadino appare perfettamente legittimo e similmente appaiono tali gli altri quesiti, che sono stati posti in particolare sulla voce "riscaldamento".

Ebbene, nei rendiconti ITEA la somma indicata a totale delle spese di esercizio non è il totale delle singoli voci di spesa, come si potrebbe pensare sia naturale, e questa precisazione manca nelle istruzioni per la lettura dei dati.

Solo dopo le informazioni acquisite presso l'ente, è stato appurato in effetti che la spesa di riscaldamento viene ripetuta due volte all'interno dello stesso prospetto, utilizzando fra l'altro descrizioni e numeri diversi, che inducono a pensare che ciascuno di essi rappresenti una fonte di spesa diversa.

In un caso affrontato, per esempio, la somma delle voci corrispondenti ai numeri 82 (forza motrice), 86 (acqua usi sanitari) e 87 (contratto calore- energia), viene replicata nell'ambito del medesimo prospetto, in una diversa ottica, ai numeri ed alle voci: 882 (riscaldamento ambienti Q.vol. 50%), 89 (produzione acqua calda) e 90 (riscaldamento ambienti Q.consumo).

I numeri parziali sono diversi (es.: al n. 86 sono contabilizzati 50€; al n. 89, 70€), ma dato che le voci esprimono i medesimi concetti, in un'ottica diversa, come detto, il finale totale delle prime tre voci è identico a quello delle seconde tre: ma l'utente, inevitabilmente, non comprende il prospetto, e con esso le causali ivi rappresentate.

A ciò si aggiunga che la stringata dicitura della legenda non aiuta. Riprendendo l'esempio delle voci di riscaldamento, l'acqua compare sotto il numero 86 con la voce "Acqua usi sanitari" e sotto il numero 89 sotto la voce "Produzione acqua calda".

Se a questo si aggiunge che il momento del controllo avviene a distanza, è chiaro che effettuare una qualche forma di verifica effettiva appare arduo.

Sul punto appare illuminante un altro caso, riguardante invece le lamenti riguardanti la voce "Lavori con impresa" (numero 52).

In caso di interventi manutentivi sull'edificio, l'ITEA indica in un ulteriore foglio, distinto, l'elenco dettagliato delle spese (n. 52) da cui si evince però solo l'importo e la data della fattura, che non coincide ovviamente con la data dell'intervento. A questo punto il cittadino può chiedere a quali lavori corrisponda la fattura indicata e qui, talvolta, non è stata fornita agli assegnatari l'informazione dettagliata, adducendo come motivazione il numero elevato di posizioni gestite.

Con l'intervento del Difensore civico, invece, il diritto di accesso è stato soddisfatto e in un caso è stato possibile individuare un'imputazione, sia pure minima, errata di spese.

Di fronte a tale oggettiva complessità, va riconosciuto che è stato intrapreso un dialogo con il nuovo presidente, mostratosi fattivo in più di un incontro su temi generali e casi particolari. In quelle sedi sono stati promessi miglioramenti nella stesura dei rendiconti, nelle diciture usate per le descrizioni e nell'accessibilità ad un più puntale dettaglio.

In particolare, una componente del consiglio di amministrazione è stata incaricata di gestire le criticità segnalate e fino ad oggi va apprezzato il grande sforzo che sta compiendo. Tuttavia solo il tempo renderà conto dei risultati fattivi e le prossime relazioni ne tratteranno gli esiti, positivi o negativi.

Quello che certamente è da rilevare, riguarda la necessità di una gestione più puntuale, non potendo costituire una giustificazione la presenza di numeri elevati. Nel caso sopra citato, il cittadino che aveva contestato l'esosità della somma per il riscaldamento ha avuto un ricalcolo, più favorevole e prossimo ai costi degli anni precedenti, ma senza la spiegazione di come ciò sia stato fatto. Egualmente, il cittadino che aveva rilevato l'imputazione erronea, ha visto recapitarsi la richiesta di pagamento con promessa di correzione nel successivo rendiconto. L'errore non va escluso, ma la trasparenza sulle motivazioni deve essere garantita e laddove i meccanismi, sia pure complessi, non raggiungano livelli idonei, deve diventare una priorità il compimento di azioni di miglioramento per il rispetto dei destinatari delle scelte pubbliche.

L'iscrizione scolastica

I casi di alunni con genitori separati sono, al giorno d'oggi, sempre più numerosi e non sempre si tratta di situazioni facili da gestire, perché molte volte le separazioni tra coniugi non sono pacifiche. Di conseguenza anche le istituzioni scolastiche, chiamate a condividere la funzione educativa con i genitori, si trovano a rapportarsi sia con il padre che con la madre, di regola entrambi titolari ed esercitanti la responsabilità genitoriale, ma non necessariamente tra loro concordi circa le scelte riguardanti i figli.

L'attuale assetto normativo prevede che, di regola, entrambi i genitori abbiano pari responsabilità genitoriale e che essa debba essere esercitata di comune accordo; le decisioni di maggiore interesse per i figli devono pertanto essere prese da entrambi, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e delle aspirazioni del figlio, anche con riferimento alle decisioni relative all'educazione ed all'istruzione.

In particolare, l'articolo 337-ter, terzo comma, del codice civile stabilisce che *“La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio”*.

L'articolo 337 quater, terzo comma, del codice civile, dispone altresì che *“Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione ...”*.

Sull'argomento il MIUR (Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca) è intervenuto fornendo indicazioni operative in ambito scolastico, cercando di garantire che il padre o la madre non conviventi con i figli possano occuparsi della loro istruzione, tutelando così il diritto alla “bigenitorialità” dei ragazzi. Con la nota n. 5336 del 2 settembre 2015, infatti, il Ministero afferma che tutti i dirigenti scolastici devono *“incoraggiare, favorire e garantire l'esercizio del*

diritto/dovere del genitore separato o divorziato o non più convivente, anche se non affidatario e/o non collocatario, (articoli 155 e 317 c.c.), di vigilare sull'istruzione ed educazione dei figli e conseguentemente di facilitare agli stessi l'accesso alla documentazione scolastica e alle informazioni relative alle attività scolastiche ed extrascolastiche previste dal POF".

A titolo semplificativo, il MIUR evidenzia, nella nota suddetta, alcune delle azioni amministrative che le istituzioni scolastiche possono porre in essere per favorire *"la piena attuazione del principio di bigenitorialità a cui ogni minore, figlio di genitori separati, ha diritto:*

- *inoltre, da parte degli uffici di segreteria delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di tutte le comunicazioni – didattiche, disciplinari e di qualunque altra natura – anche al genitore separato/divorziato/non convivente, sebbene non collocatario dello studente interessato;*
- *individuazione di modalità alternative al colloquio faccia a faccia, con il docente o dirigente scolastico e/o coordinatore di classe, quando il genitore interessato risieda in altra città o sia impossibilitato a presenziare personalmente;*
- *attribuzione della password, ove la scuola si sia dotata di strumenti informatici di comunicazione scuola/famiglia, per l'accesso al registro elettronico, ed utilizzo di altre forme di informazione veloce ed immediata (sms o mail);*
- *richiesta della firma di ambedue i genitori in calce ai principali documenti (in particolare la pagella), qualora non siano in uso tecnologie elettroniche ma ancora moduli cartacei".*

Inoltre, il MIUR suggerisce, nei casi in cui, per la gestione di pratiche amministrative o didattiche concernenti l'alunno risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero laddove un genitore sia irreperibile, di inserire nella modulistica una specifica dichiarazione sostitutiva di atto notorio. In particolare, di prevedere la seguente frase: *"Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di*

cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”.

Con la conseguenza che, se quanto riportato nel modulo risultasse in seguito non veritiero, in quanto mancante il consenso dell'altro genitore, nei confronti del dichiarante scatterebbero conseguenze di carattere amministrativo e penale legate alla falsità della dichiarazione.

Ciò premesso, allo scrivente ufficio sono state segnalate situazioni di genitori separati o divorziati, i quali si sono trovati impossibilitati, loro malgrado, ad esercitare la “responsabilità genitoriale” sul minore; nello specifico si trattava dell'impossibilità di avere notizie riguardanti l'iscrizione scolastica del proprio figlio, in quanto l'iscrizione era stata firmata da un solo genitore, senza il coinvolgimento dell'altro, stante il rapporto problematico tra genitori.

L'iscrizione scolastica risulta essere un momento importante di decisione in merito alla formazione del minore, decisione che deve essere condivisa da entrambi i genitori (salvo sia stato stabilito diversamente dal giudice), ciò al fine di garantire il diritto alla bigenitorialità del minore ed anche in osservanza delle disposizioni previste dal Codice civile con riguardo alla responsabilità genitoriale.

Avendo la questione rappresentata carattere generale, in quanto non limitata ad un caso singolo, ed essendo attinente alla tutela dei minori - materia questa che rientra nelle competenze affidate al Difensore civico, quale Garante dei minori per la Provincia autonoma di Trento - si è ritenuto opportuno, sull'argomento, chiedere chiarimenti al dipartimento provinciale competente in materia, intervento questo inteso non alla tutela della legittima rivendicazione di uno dei genitori, bensì al diritto soggettivo del minore.

Al termine di tale confronto ed approfondimento, reso possibile anche dalla fattiva collaborazione e disponibilità dei funzionari del servizio competente, lo scrivente ufficio ha suggerito, in sintesi, consapevole dell'autonomia della Provincia, che venga trovata una soluzione capace di garantire la condivisione dell'iscrizione alla scuola da parte di entrambi i genitori; di trovare una soluzione, a livello provinciale, che garantisca l'omogeneità della modulistica e delle modalità di iscrizione in uso nelle diverse scuole, poiché è emerso sussistere una modulistica diversa tra le scuole per l'infanzia, per le quali è prevista una sola firma del genitore per l'iscrizione, e le restanti scuole, ove, invece, è richiesta la

doppia firma. La proposta è stata ritenuta positiva da parte dell'istituzione pubblica e ne avremo contezza con l'entrante anno scolastico.

ICEF

In materia di agevolazioni pubbliche legate all'indice ICEF, i casi affrontati sono stati diversi.

Qui preme evidenziare una riflessione che riguarda i parametri di calcolo di tale indicatore della condizione di vita dei cittadini trentini.

Si sono avute, in effetti anche quest'anno, segnalazioni nelle quali i cittadini rappresentavano come l'attuale disciplina della determinazione della condizione economica familiare (ICEF) non considerasse alcune situazioni, generate dal cambiamento della struttura delle famiglie e dalla loro capacità di supporto complessivo ai propri componenti fragili. Tali situazioni andavano a variare notevolmente (incidendo in senso negativo sul coefficiente ICEF) il parametro per la determinazione di un diritto o la misura dello stesso, finalizzato a ottenere una serie di agevolazioni.

Particolare evidenza merita il caso, di seguito indicato, concernente la problematica della valutazione del peso della famiglia nella dichiarazione ICEF (presentata nel caso di specie per ottenere il beneficio della riduzione delle tasse universitarie) da parte di un genitore legalmente separato, con affidato condiviso dei tre figli minori.

Il cittadino rappresentava che in forza della precedente dichiarazione presentata, laddove nel nucleo erano presenti la moglie e i tre figli, nonostante la somma dei redditi da lavoro dei coniugi, era riuscito ad ottenere una riduzione delle tasse di iscrizione.

Con la sopraggiunta separazione legale fra i coniugi e, paradossalmente, nonostante il pagamento degli assegni di mantenimento, la partecipazione alle spese per i figli minori, la locazione e il mantenimento di un altro appartamento dove vivere e ospitare i figli nei giorni stabiliti, il pagamento del mutuo della casa familiare (spese queste tutte elencate nelle voci di detrazione), l'interessato era

ora inserito in fascia alta anziché in fascia media, proprio perché in questo caso il peso della famiglia è equiparato al medesimo peso attribuito ad una persona *single*.

Si ritiene di facile comprensione come, al di là della possibilità di portare in detrazione le spese sostenute e “connesse” alla separazione, risulti sostanzialmente iniquo che i figli di un genitore separato, e per di più con affido condiviso, non debbano avere alcuna incidenza sulla voce relativa al peso della famiglia, benché si sia consapevoli che dal punto di vista strettamente giuridico i figli debbano essere inseriti nel nucleo familiare del genitore con il quale vivono stabilmente o prevalentemente. A tal proposito si evidenzia come anche per le detrazioni per i figli a carico, in caso di affido condiviso, la detrazione possa essere suddivisa a metà fra i genitori.

Purtroppo nel caso di specie non si è potuti intervenire, in presenza dell'applicazione di parametri corretti, ma si auspica che lo stesso possa essere lo spunto per una riflessione più approfondita sulla situazione del coniuge legalmente separato con affido condiviso dei figli minori, per un'eventuale revisione dei criteri per la determinazione del peso familiare.

Esito positivo invece ha avuto un altro caso segnalato, per cui è intervenuta la soluzione in un apposito provvedimento della Giunta provinciale, con cui più in generale si è provveduto ad integrare l'attuale disciplina in materia di determinazione dell'indicatore ICEF per l'edilizia abitativa.

Un cittadino, unico titolare di reddito, con una pensione di poco più di Euro 1.500,00, assegnatario di alloggio ITEA, con moglie invalida al 100% con il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, a causa dell'aggravarsi dello stato di salute della coniuge è stato costretto a richiedere l'inserimento della stessa presso una RSA. Ovviamente con l'ingresso in RSA la signora, pur essendo ancora coniuge, è divenuta residente presso la RSA e l'assegnatario, sebbene ancora coniuge, era divenuto per l'ITEA unico componente del nucleo familiare. A seguito di tale variazione dei componenti il nucleo familiare, l'ICEF per il calcolo del canone sostenibile è variato da 0,2159 (considerando i due componenti), nel 2012, a 0,4097 (considerando un solo componente) nel 2013, a

0,3910 nel 2014. Conseguentemente a tale variazione di ICEF, il canone di locazione (nel 2012) da € 187,28 (cui va aggiunto l'acconto mensile delle spese condominiali di € 88,00) è aumentato a € 494,97, più ovviamente l'acconto delle spese condominiali. In realtà, però, come si poteva comprovare dalla denuncia modello 730, la signora rimaneva a totale carico del proprio marito, che infatti versava mensilmente alla casa di riposo la differenza per la retta, peraltro significativa, non coperta dall'assegno di accompagnamento e di invalidità che l'ospite percepisce. Tale determinazione ICEF e il conseguente aumento del canone ammontante ha inevitabilmente determinato notevoli difficoltà dal punto di vista economico-finanziario per l'assegnatario, condizione evitabile qualora venga concessa la possibilità di considerare nel calcolo ICEF quanto è versato alla casa di riposo per il coniuge a carico, purché opportunamente documentato.

Con deliberazione puntuale, la Giunta provinciale ha integrato la disciplina in materia di determinazione dell'indicatore ICEF per l'edilizia pubblica, stabilendo che, in aggiunta alle deduzioni previste dalla disciplina ICEF, sono deducibili dal reddito anche le spese del coniuge non facente parte del nucleo familiare per ricovero in strutture sanitarie o socio-assistenziali, al netto dell'indennità di pagamento e delle altre provvidenze per invalidi civili.

Ora, questi due casi, portati come esempio, evidenziano come la carenza di adeguamenti alle nuove realtà familiari dimostrino la distanza fra la realtà vissuta e la realtà emergente dalla normativa e facciano percepire un senso di ingiustizia di fatto, pur di fronte ad una correttezza formale.

Un'ultima riflessione sull'ICEF ha invece un respiro più ampio ed investe profili di diversa natura: la compartecipazione alle spese per gli interventi di sostegno alla domiciliarità.

La nuova disciplina ha portato all'ufficio del Difensore civico diverse segnalazioni sul notevole aumento della compartecipazione ai costi per la fruizione dei servizi socio-assistenziali, che in alcuni casi supererebbero i valori di mercato; segnalazioni pervenute perlopiù da cittadini anziani, che si avvalgono

del servizio di assistenza domiciliare: servizio pasti (pasti a domicilio e pasti presso strutture), nonché telesoccorso e telecontrollo.

Di fronte all'aumento conseguente all'applicazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 477 del 23 marzo 2015, con la quale la quota di partecipazione per gli interventi di sostegno alla domiciliarità viene calcolata con nuove modalità, e più precisamente applicando l'indicatore della condizione economica familiare, l'ufficio del Difensore civico, data l'attivazione in via sperimentale della nuova modalità di compartecipazione e la previsione di un monitoraggio semestrale, è intervenuto nei confronti della PAT e, stante la novità della materia, ha chiesto - ottenendo risposta positiva - di poter conoscere, decorso il semestre, l'esito del monitoraggio rilevato.

Per tali ragioni appare urgente introdurre correttivi alle attuali modalità di calcolo dell'ICEF, per rendere questo strumento di valutazione della condizione economica dei cittadini più aderente alle reali condizioni di vita.

Tessera di assistenza sanitaria: chi la conosce?

Nell'ambito della sanità, va riconosciuto che i rapporti nel corso del 2015 sono migliorati rispetto alla difficile situazione fotografata l'anno precedente e proseguono tali anche nella parte del 2016 appena conclusa. Tuttavia in tale campo è opportuno evidenziare una criticità che potrebbe essere superata con miglioramenti di informazione e visibilità, in una materia molto delicata come la conoscenza e il controllo dei propri dati e delle esenzioni dai *ticket*.

In più occasioni, sia negli incontri individuali con i cittadini, che negli incontri pubblici con alcuni circoli o associazioni, è emersa la mancata conoscenza della cd. "tessera di assistenza sanitaria". Fino a qualche anno fa, le informazioni relative al nominativo del medico di assistenza primaria scelto ed alle esenzioni godute erano riportate nella tessera plastificata "verde". Poi le innovazioni tecnologiche e normative hanno determinato il rifacimento della tessera sanitaria blu e l'Azienda sanitaria, in occasione della distribuzione della nuova tessera, ha abolito quella verde. Attualmente le informazioni contenute nella vecchia tessera provinciale "verde" non sono presenti nella nuova tessera sanitaria nazionale e risulta convinzione comune che tale "tessera blu" sia l'unica da conservare ed esibire. In realtà la tessera blu è arrivata a ciascuno di noi incollata ad un foglio bianco di carta che recava tutte le rimanenti informazioni e che veniva effettivamente qualificato come tessera di assistenza sanitaria, da considerarsi quindi "documento integrativo alla tessera sanitaria nazionale".

Purtroppo, da quanto appreso in questi mesi, pare non sia stato compreso da molti che la tessera verde è stata "di fatto" sostituita con questa pagina bianca cartacea. Quindi molti cittadini non sono in grado di fornire i dati necessari ai medici per ottenere le dovute esenzioni in determinate situazioni, quali, a titolo solo esemplificativo, in presenza di sostituti dei professionisti, di visite domiciliari, di problemi di *computer* o erroneo caricamenti di dati sul *software*.

Gli interessati ritengono erroneamente che solamente i pc contengano i dati necessari, mentre in realtà si tratta solo di strumenti di agevolazione, privi di valore giuridico, a differenza della tessera di assistenza sanitaria integrativa. Né sono inoltre in grado di verificare se le ricette siano o meno corrette nella parte relativa ai codici di esenzione, come è loro dovere secondo le normative vigenti. Né infine sono in grado di utilizzare tale tessera come strumento idoneo per dialogare con gli operatori di sportello in occasioni di inesattezze o incomprensioni. Per assurdo, molti riferiscono di aver gettato tale documento, credendolo una semplice accompagnatoria e di aver tenuto la seconda pagina, contenente gli orari del medico di medicina generale scelto.

Ora, l'esistenza e la funzione di tale tessera non è stata sicuramente compresa dalla maggior parte della cittadinanza. Per tale ragione è stato sollecitata la scelta di fare una adeguata informazione e pubblicità, oltre a scegliere magari una modalità di realizzazione materiale, diversa da un semplice foglio A4 bianco, che possa rendere evidente l'importanza del documento, specie nei momenti di modifica di disciplina.

Infatti la problematica è emersa in occasione dell'introduzione del *ticket* per le ricette di assistenza farmaceutica convenzionata, quando si è realizzato che il cittadino non poteva controllare i dati da solo con la tessera blu. Trattasi di un diritto e di un dovere al contempo, perché in base DM 11 dicembre 2009 il medico prescrittore, su richiesta dell'assistito, rileva l'eventuale codice di esenzione reso disponibile ai sensi del comma 5 dell'art. 1 del predetto decreto.

TITOLO II

GARANTE DEI MINORI

CAPITOLO I

Considerazioni introduttive

Come noto, dal 2009 è stato assegnato al Difensore civico l'ulteriore ruolo di Garante dei minori della Provincia autonoma di Trento.

La giovane età dell'istituzione non permette ancora di sfruttarne tutte le potenzialità, soprattutto da parte dei cittadini, che purtroppo conoscono poco la figura, ma il forte impegno nella promozione delle attività e delle prime iniziative a carattere collettivo ha dato i primi frutti, per cui è necessario proseguire nella strada intrapresa.

L'attività del 2015 ha visto diversificarsi con chiarezza le due tipologie di intervento di questa istituzione.


Da un lato è proseguita la tradizionale attività di ascolto delle singole problematiche riguardanti i minori e di conseguenza la definizione dell'idonea azione di supporto.

Dall'altro è stata ampliata l'attività di prevenzione o supporto a criticità di ampio respiro, con iniziative di sensibilizzazione *ad hoc*.

I campi di azione sono veramente tanti.

Per il 2015 una buona parte delle segnalazioni hanno interessato casi singoli di minori coinvolti nelle crisi familiari, nate fra i genitori per diversi motivi, campo tradizionale di intervento, mentre un'altra parte hanno investito problematiche più generali, parzialmente note dall'anno precedente.

I fascicoli totali riguardanti il settore del Garante dei minori sono stati 46, di poco superiori a quelli degli anni precedenti. Il lieve incremento è legato al secondo filone di intervento, che ha permesso di fornire aiuto in alcuni nuovi settori.



Mantenendo la distinzione sopra menzionata fra azioni singole ed azioni collettive, verranno esposte di seguito le principali tematiche affrontate, mentre si segnala un dato di fatto comune a più casi.


Nella maggior parte delle vicende analizzate a vario titolo in questo settore, in effetti, il genitore, che si è rivolto al Garante per ottenere l'assistenza è stato quello del minore che ha posto in essere l'atto negativo, se così lo si può definire, e non la vittima. La spiegazione di tale dato non è sicuramente semplice: può dipendere dalla percezione del ruolo del Garante o dalle caratteristiche del ruolo genitoriale o da altri fattori concomitanti o preponderati. Certo è che l'interrogativo rimane aperto.

CAPITOLO 2


Attività di segnalazione ed informazione

Le crisi delle coppie e la fragilità di alcuni genitori si ripercuotono inevitabilmente sui figli e l'impatto è ovviamente amplificato laddove interviene un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale, sospensione o decadenza. La sofferenza di tali situazioni non va spiegata, è inevitabile e determina una forte difficoltà ad accettare gli atti limitativi del diritto di vedere il figlio.

I genitori o i parenti prossimi rappresentano ovviamente i soggetti segnalanti principali.



Rappresenta una novità di quest'anno la richiesta di assistenza da parte dei tutori. Accanto alla tradizionale figura di segnalante del genitore, legato ovviamente alla naturale sensibilità, nata dal ruolo primario all'interno della famiglia, sono giunte infatti richieste da parte dei tutori, figura già nota e presente nel nostro ordinamento, ma che ha visto l'ampliarsi dei soggetti investiti di tale ruolo dopo il corso di formazione per volontari, organizzato da questo ufficio. Sono tutte persone che hanno preso seriamente l'incarico e hanno preferito chiedere ogni informazione utile per le situazioni più delicate piuttosto che improvvisare.



Di fronte ad ogni tipologia di problematica e richiedente, in relazione alla criticità presentata, si è identificata l'azione più idonea nell'ambito di quelle rientranti nella competenza del Garante dei minori


Nel momento in cui il conflitto ha riguardato i due genitori, si è proceduto a fornire ogni informazione per gestire questa situazione di conflitto, disciplinata principalmente in via giudiziaria ed in alcuni casi si è tentato, laddove possibile, di fare una qualche opera di mediazione se l'oggetto del contendere era contenuto. In altri casi la conflittualità ha avuto conseguenze su atti civili, quali ad esempio la residenza del minori, ed in questi fascicoli l'intervento è stato esteso ai comuni coinvolti.

Laddove invece il tema del conflitto ha interessato provvedimenti di natura giurisdizionale, la casistica ha riguardato soprattutto la gestione dei diritti di visita e in particolare gli incontri in "spazio neutro". Azioni di facilitazione sono state intraprese solo quando la decisione giurisdizionale ha concesso spazio di azione ai servizi sociali, verso cui esiste possibilità di interazione istituzionale. Diversamente, nel caso di provvedimento limitativo di fonte esclusivamente giudiziale, è stata spiegata l'assenza di poteri di intervento, provvedendo comunque a fornire ogni utile informazione e spiegazione per la tutela.

Nell'ambito scolastico le problematiche affrontate hanno riguardato casi di bullismo, azioni di disturbo meno forti, nonché problematiche inerenti l'inserimento di bambini con *special needs*.

La scuola è senza dubbio un luogo importante per il corretto sviluppo dei minori ed anche in questo campo tradizionale di intervento il Garante è intervenuto, aiutando il dialogo fra istituzioni e genitori al fine di permettere l'introduzione di azioni che possano migliorare il clima, specie dopo l'evento critico.

Infine il Garante è intervenuto in tema di divieto di fumo nelle scuole, nonché di abuso di alcol da parte dei minorenni.



CAPITOLO 3

Realizzazione di progetti e attività di sensibilizzazione

Profili generali

La disciplina del Garante dei minori assegna molto spazio ai progetti ed alle iniziative di sensibilizzazione. In questo campo l'anno 2015 è servito a completare innanzi tutto la presentazione della figura ai vari soggetti istituzionali che si occupano di minori, mettendo in campo le potenzialità e le possibilità di intervento e collaborazione.

Pare ormai nota la figura istituzionale, sia ai soggetti che si occupano dei ragazzi "fuori famiglia", grazie ai vari incontri compiuti ai tavoli preposti a tale materia, sia ai genitori naturali, privati della responsabilità genitoriale.

Più difficile invece è far conoscere la figura fra i minori, non essendovi stati ancora momenti di incontro e non essendo semplice intraprendere l'ascolto dei minori, per qualunque tipologia di problematica.

Per tale motivo si sono intraprese due strade di avvicinamento ai giovani.

Innanzi tutto è stato raggiunto con la Regione Trentino Alto Adige un protocollo di intesa che permetta una collaborazione con il Centro per la

mediazione per un adeguato ascolto dei minori, che ha già esperienza di mediazione familiare e di progetti con il Tribunale dei minorenni. In base all'art. 2ter, comma 4, L. p. n. 28/1982, infatti, il Difensore civico, nella veste di Garante dei minori può raccogliere direttamente dalla voce dei bambini e degli adolescenti le istanze e le proposte, utilizzando spazi idonei di ascolto. In osservanza del dettato citato si è ritenuto opportuno rendere disponibile la preparazione dei professionisti del Centro per gli incontri fra il Garante, i minori, i genitori, le famiglie ed altri soggetti significativi, al fine di garantire un ascolto protetto e competente.

Poi è stata aperta la pagina pubblica di Facebook con il nome "Garante dei minori – Provincia Autonoma di Trento" per individuare un canale di comunicazione idoneo alle nuove generazioni e farsi raggiungere da chi non utilizza i tradizionali canali di informazione.

Infine sono state accolte le domande di incontro con gli alunni di alcune scuole, che vengono in visita nelle aule del Consiglio provinciale, per presentare il ruolo e le competenze del Difensore civico e Garante dei minori.

Sulla carta è rimasta invece la disponibilità a visitare le strutture residenziali di accoglienza dei minori, che per il momento è stata accolta dal solo Centro per l'infanzia.

Interventi sull'uso consapevole di internet

Un capitolo a sé va infine riservato al grande mondo del web ed alla forte incidenza dello stesso nella vita quotidiana dei minori.

Una nuova sfida per il Garante è stata proprio quella di insistere per una cultura di sensibilizzazione sull'utilizzo sicuro delle nuove tecnologie, inserito fra i compiti del Garante nella legge istitutiva del 2009.

I casi di *cyberbullismo* e *cybercrime* si stanno moltiplicando: ormai anche nei quotidiani e più in generale nei *media*, i servizi sulle vittime di tale nuove forme di abuso ed illiceità sono sempre più frequenti. Purtroppo i genitori faticano a comprendere la delicatezza della materia e la pericolosità degli strumenti, confidando, forse per il grande amore verso i figli, in assenza di una

vera conoscenza delle regole di funzionamento di queste nuove tecnologie, nella loro capacità di autogestirsi correttamente, consentendo l'uso di questi dispositivi ad età sempre più basse.

Tuttavia le capacità di affrontare l'impatto con il web non sono tipiche dei minori, trattandosi di un mondo costruito e pensato soprattutto per gli adulti, per cui la carenza di strumenti giuridici di tutela a monte e la carenza di educazione specifica su questi strumenti, espongono i minori a rischi superiori alle loro capacità, anche emotive.

In quest'ottica, il Garante dei minori ha condiviso diversi momenti di formazione per genitori e per ragazzi insieme alla Polizia postale e ad altri soggetti preposti a tale compito. L'effetto di tali incontri è forte e impattante per gli adulti, che spesso hanno scoperto per la prima volta pericoli e prospettive mai pensati prima. D'altro canto la riservatezza e la difficoltà di affrontare tale tema è tale che molte segnalazioni sono rimaste sul piano informale e sono stati preferiti interventi di formazione aperti a molti, piuttosto che interventi più mirati.

Ne consegue che urge la necessità di aiutare il mondo adulto a capire le dinamiche e le norme della navigazione su *internet*, scrollandogli di dosso quell'aria di imbarazzo determinato dal *gap* tecnologico e ridando sicurezza al ruolo educativo, che risulta fondamentale anche in questo settore e che può essere reso fattibile anche solo con la conoscenza di poche nozioni basilari. In realtà gli schemi giuridici, che vengono applicati tutti i giorni nella vita reale, quali, ad esempio, il rispetto della dignità della persona, il rispetto della *privacy*, devono essere semplicemente applicati anche al mondo virtuale. La stessa Corte Suprema di Cassazione ormai riconosce che le pagine di *social media*, quale *Facebook*, non sono altro che luoghi aperti al pubblico e quindi ogni atto ivi compiuto diventa rilevante come in un luogo fisico aperto al pubblico, anche se fatto con modalità nuove.

Esprimere un'opinione può essere fatto sia a voce, sia "postando" un commento su un *social media*, ma i contenuti devono uniformarsi entrambi alle leggi vigenti, per tutti, compresi per i minori, con le norme a loro riferiti.

Per questo è stato lanciato l'appello nella scorsa relazione ed è stato riproposto di nuovo, in diverse forme, anche nel 2015, sia alle istituzioni pubbliche che si occupano dei minori, che al mondo politico, perché intervengano in

modo uniforme ed omogeneo nell'interesse di tutti i cittadini della Provincia di Trento.

Da poco, nel 2016 è stata aperta una cabina di regia fra istituzioni affinché esami ed individui più azioni efficaci per questa problematica. E' presto per esprimere pareri, dovendosi aspettare l'anno in corso per verificare i risultati concreti, ma solo un'azione in rete fra vari soggetti, così come configurata, potrà essere veramente incisiva. Al momento va sicuramente ringraziata la Giunta provinciale per aver mostrato sensibilità al tema ed avervi dedicato risorse e persone.

Nel frattempo, in attesa di una campagna di sensibilizzazione generale, promossa a questo livello con più istituzioni, proseguirà l'informazione con la pagina *Facebook* del Garante e con un programma radiofonico dedicato all'approfondimento di queste tematiche.

Corso per tutori volontari di minori

Come sopra anticipato, una novità nella casistica della tipologia degli interventi, è la richiesta di azioni da parte dei tutori volontari.

Questo è il frutto del progetto pensato nel 2014, quando venne realizzato un corso di formazione per tutori volontari a fine anno.

Grazie a tale iniziativa l'ufficio ha potuto presentare agli organi giudiziari, a fine marzo 2015, l'elenco dei volontari per l'incarico di tutore. All'esito dei colloqui individuali effettuati nei primi mesi del 2015, si sono resi infatti disponibili 35 persone nei circondari di Rovereto e di Trento. Mese dopo mese, le nomine sono arrivate sia dal Tribunale dei minorenni che dal Tribunale ordinario nella figura del giudice tutelare, sino ad un numero di poco superiore a 30 nomine a fine 2015.

A queste persone è stato fornito tutto il supporto possibile per intraprendere bene e con prudenza questo ufficio sin dai primi passi, perché non tutti avevano esperienze specifiche nel settore e quindi solo la buona volontà li aveva spinti a tentare questa attività.

E' stato fatto un primo incontro per confrontare le varie esperienze e verificare le criticità, in modo tale da valutare ogni azione di facilitazione a tale compito.

A breve verranno fatti, come promesso, incontri di aggiornamento specifici su temi tecnici, di non comune conoscenza, come le procedure per la richiesta di asilo politico.

Nel futuro si sta ipotizzando la realizzazione di un *vademecum* con l'ausilio della Provincia e dell'Università di Trento.

L'incremento di nomine nella seconda parte dell'anno, legato all'arrivo di un numero di minori non accompagnati superiore agli anni precedenti, ha di fatto saturato i volontari, per cui si procederà nel 2016 ad una seconda edizione del corso di formazione al fine di raccogliere nuovi nominativi. Molti tutori attuali preferiscono, giustamente, seguire bene pochi casi - specie chi è nuovo della materia - al fine di adempiere al meglio al proprio incarico e quindi hanno segnalato la difficoltà ad accettarne di nuovi. Altri, con maggior esperienza, hanno ricevuto più ragazzi, talvolta più fratelli insieme, ed hanno raggiunto un numero importante. Si spera pertanto di raccogliere nuove persone disposte ad intraprendere questa sfida, che, benché qualche volta si sia rivelata impegnativa, ha trasmesso forti emozioni a tutti.

La realizzazione del corso ha poi permesso di far conoscere la figura del Garante anche ad altri tutori, già esistenti, che si sono avvalsi dell'ausilio dell'ufficio per alcune informazioni, rendendo quindi pieno l'adempimento del compito previsto nell'art. 2 *ter*, c. 4, lett. e, L. p. n. 28/1982.

CAPITOLO 4

Rapporti con altri soggetti istituzionali provinciali

Come sopra anticipato, un grande sforzo è stato fatto per rendere nota la figura del Garante dei minori a molti soggetti e istituzioni del

settore. In alcuni casi è avvenuta solo la presentazione dell'istituzione a tavoli tecnici specialistici, come il tavolo dei direttori delle comunità o il tavolo dei responsabili dei servizi sociali delle comunità di valle; in altri è stata inserito il Garante stesso come nuovo componente dell'organismo.

Tale sforzo in termini di tempo sta però dando i primi frutti perché ha permesso la creazione di sinergie, prima impensabili, nell'interesse comune di tutti di migliorare i servizi esistenti o di proporre nuovi spazi di intervento.

Il dialogo con il CORECOM ha permesso la partecipazione del Garante ad un evento formativo per i giornalisti in materia di *internet* e minori ("*La tutela dei minori e i media*"). La collaborazione con alcuni istituti comprensivi nell'organizzazione degli eventi di formazione sull'uso sicuro di *internet*, ha portato l'inserimento del *link* al Garante dei minori sul sito istituzionale.

Il dialogo con il servizio CINFORMI ha permesso di monitorare la gestione dei flussi dei minori stranieri non accompagnati, che nel 2015, per vicende note, si sono incrementati notevolmente.

Molto rimane invece da fare per raggiungere molte fasce della popolazione trentina, ma il mandato istituzionale è iniziato da due anni e rimane il tempo di insistere con altre forme di azione.

TITOLO III

RAPPORTI ISTITUZIONALI

CAPITOLO 1

Comuni e comunità di valle

Lo svolgimento di interventi verso comuni e comunità di valle presuppone la sottoscrizione di una convenzione, completamente gratuita, e sino al 2014 il numero di enti aderenti era molto elevato. Poi è iniziato il processo di fusione per molti comuni, prima con un numero limitato, nel 2015, e dopo con un numero più significativo nel 2016, con il risultato che tale modifica ha fatto decadere formalmente le convenzioni esistenti con i singoli comuni.

Nel 2015 sono nati dalla fusione, che ha riguardato circa una decina di comuni, tre nuovi enti territoriali: Comune di Valdaone, Comune di San Lorenzo Dorsino e Comune di Predaia. Di questi, nell'anno 2015, il Comune di Predaia ha prontamente sottoscritto la convenzione e il Comune di Valdaone sta perfezionando gli atti ora.

Indipendentemente dalla fusione si sono aggiunti i Comuni di Ronchi Valsugana, Sporminore e Fiera di Primiero.

Nel frattempo il processo di fusione ha subito un'accelerazione, per cui nel 2016 i comuni nuovi sono stati veramente tanti e i numeri dei convenzionamenti sono mutati nuovamente.

Rimanendo nel dato statistico di fine 2015, riguardante questa relazione, il numero di comuni convenzionati a tale data era pari a 176 su 210.

Nessuno incremento invece nel numero di comunità di valle, rimasto nel 2015 a 9 su 15.

Solo a febbraio 2016 si è aggiunta la Comunità di valle del Primiero.

Nel complesso va riconosciuto che la maggior parte degli enti locali non convenzionati accettano comunque il contraddittorio sulle problematiche che li riguardano.

Organismi di coordinamento nazionale e internazionale nella difesa civica...

La rete fra istituzioni è riconosciuta da tutti indispensabile e per tale ragione la partecipazione ai coordinamenti istituzionali è stata garantita per tutto l'anno 2015.

La difesa civica trova il riferimento nel Coordinamento dei Difensori civici regionali e delle Province autonome, che ha promosso tre sedute nel 2015 ed un evento pubblico, quale la presentazione della seconda Relazione nazionale a Montecitorio, a settembre. La condivisione di opinioni e strategie per promuovere la cultura della difesa civica è molto importante e la mancanza attuale di un difensore civico nazionale rappresenta ancora un *vulnus* per il cittadino italiano, che si trova privo di strumenti di tutela nei confronti delle amministrazioni centrali dello Stato, nonostante il forte richiamo espresso dal coordinamento, a più riprese da anni. Giova ricordare a tale scopo la Carta di Ancona, sottoscritta dai difensori civici regionali e provinciali nel dicembre 2013; in essa viene evidenziata con urgenza la necessità dell'istituzione di un difensore nazionale, al fine di ottemperare ai dettami di importanti documenti internazionali, che di fatto la richiedono come elemento essenziale.

Dai Principi di Parigi, di cui alla risoluzione 48/134 dell'Assemblea generale delle Nazioni unite, alle Risoluzione 327/2011; dalla Raccomandazione 309/2011 del Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa, alla Risoluzione 1959 (2013) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

E si ricorda con rammarico che l'Italia è l'unico Stato fondatore dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa privo di un compiuto sistema di difesa civica a livello nazionale e che la presenza del Difensore civico è considerata parametro di democraticità delle istituzioni di un Paese e posto come tale condizione dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea per ammettere nuovi Stati a far parte dell'Unione o del Consiglio d'Europa.

Ciò nonostante non si vedono soluzioni a breve termine, ma solo richiami e passaggi sul difensore civico in qualche disegno di legge, su argomenti specifici. Per tale motivo un'azione di promozione della difesa civica comune appare ancora urgente e attuale.

Altra sede istituzionale, utile alla promozione dei diritti dei cittadini, è

costituita dalla Rete europea dei difensori civici.

I membri della Rete europea dei difensori civici garantiscono lo scambio di informazioni sul diritto comunitario e sulle migliori prassi dell'UE nel corso di seminari e incontri, tramite la pubblicazione di un bollettino periodico, nell'ambito di un *forum* di discussione elettronico e tramite un quotidiano virtuale. Si sono del pari rivelate efficaci nel potenziamento della rete anche le visite organizzate dai difensori civici negli Stati membri.

Infine, il Mediatore europeo mette a disposizione dei membri della Rete europea dei difensori civici un servizio di *Extranet*, che comprende una serie di *forum* di discussione e di condivisione di documenti. Questi strumenti si sono dimostrati estremamente utili per gli uffici dei difensori civici della Rete, che regolarmente pubblicano domande e risposte su importanti questioni di diritto comunitario.

L'*Extranet* propone anche l'*Ombudsman Daily News*, il servizio elettronico di notizie del Mediatore, che è pubblicato nei giorni feriali e che contiene articoli, comunicati stampa e annunci degli uffici di tutta la rete. L'*Extranet* contiene anche un elenco aggiornato di difensori civici nazionali e regionali degli Stati membri dell'Unione europea, dei Paesi candidati a divenire membri dell'Unione europea e di alcuni altri Stati europei.

Gli eventi organizzati dal Mediatore europeo sono stati due nel 2015. Ad aprile si è tenuto a Varsavia il decimo seminario dei difensori nazionali e il Difensore civico della nostra Provincia è stato invitato come componente della delegazione che rappresentava l'Italia. Il titolo del seminario era "*Ombudsman against discrimination*" e le sessioni hanno riguardato i diritti delle persone con disabilità, degli anziani e delle minoranze etniche.

A novembre poi vi è stato l'incontro di tutti i difensori nazionali e regionali per celebrare il ventennale dell'istituzione del Mediatore europeo all'interno del Parlamento europeo con un evento di promozione/informazione.

Accanto alla rete istituzionale degli *ombudsman*, esistono anche istituti che promuovono dal punto di vista scientifico la cultura della difesa civica.

Il Difensore della Provincia autonoma di Trento aderisce all'Istituto europeo dell'*Ombudsman* e a settembre 2015 ha partecipato all'assemblea generale come componente della commissione elettorale per il rinnovo dell'organo

amministrativo.

... e nei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

Istituzioni di raccordo, simili al Coordinamento per la difesa civica, per l'altra funzione-istituzione di Garante dei minori, risultano essere la Conferenza nazionale, presieduta dall'Autorità nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e il Coordinamento dei garanti regionali.

Nel corso del 2015 e fino ad oggi si è assistito ad un lungo periodo di stasi dovuto ai tempi richiesti per espletare la nomina del nuovo Garante nazionale.

A novembre 2015 è scaduto il primo Garante nazionale, Vincenzo Spadafora, ed a marzo 2016 è stata nominato il successore, Filomena Albano. Tuttavia l'avvicendamento è operativo da pochi giorni per alcuni passaggi burocratici inevitabili e tale ritardo ha pesato a tutti.


Il Coordinamento, nel frattempo, ha compiuto alcuni incontri intermedi per adempiere a compiti interni di miglioramento della raccolta dati e per analizzare alcune criticità comuni. Purtroppo però la mancanza della Conferenza si sente, perché il momento è molto delicato e sarebbe necessaria una presenza forte e immediata di tutti assieme.

E' in corso la modifica della giustizia minorile, con importanti novità, quale ad esempio, e prima fra tutti, la soppressione dei Tribunali dei minori.


In questo campo i timori del cambiamento sono tanti e si auspica che le istituzioni prestino la massima attenzione perché l'interesse del minore dovrebbe sovrastare ogni altra esigenza, sia pure legittima, ricordando i principi della Convenzione internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989.

APPENDICE

Numeri di fascicoli aperti nel 2015 con ripartizione di competenze e confronto con gli anni precedenti



Ripartizione dei fascicoli aperti nell'anno 2015 per materie trattate



ARGOMENTO DELLE RICHIESTE	N° FASCICOLI
1 – ORDINAMENTO	
1.1 – elezioni	2
1.2 – referendum e iniziative popolari	3
1.3 - enti pubblici	3
1.4 - enti locali	6
1.5 - organizzazione e personale	10
1.6 - attività amministrativa-procedimento	46
1.7 - trasparenza-rapporti col cittadino	51
1.8 - servizi pubblici	10
1.9 – documenti e atti	5
1.10 - libro fondiario e catasto	5
1.11 - contratti-contabilità	8
1.12 - tributi-tariffe	78
1.13 - beni pubblici	7
1.14 - giurisdizione civile	50
1.15 - giurisdizione penale	10
1.16 - sanzioni amministrative	27
1.17 - diritto e rapporti internazionali	3
2 - ECONOMIA E LAVORO	
2.1 - lavoro collocamento	29

ARGOMENTO DELLE RICHIESTE	N° FASCICOLI
2.2 – previdenza e assicurazioni sociali	40
2.3 – agricoltura	12
2.4 – zootecnia	0
2.5 – foreste	1
2.6 - usi civici	0
2.7 – credito	0
2.8 - miniere, cave e acque minerali	0
2.9 – energia	2
2.10 – industria	0
2.11 – artigianato	2
2.12 – commercio	1
2.13 - esercizi pubblici	2
2.14 – turismo	0
2.15 - immigrazione ed emigrazione	1
3 - SERVIZI SOCIALI E CULTURALI	
3.1 - assistenza e volontariato	39
3.2 – sanità	41
3.3 - igiene e sicurezza pubblica	4
3.4 - scuola e istruzione	20
3.5 – formazione professionale	1

ARGOMENTO DELLE RICHIESTE	N° FASCICOLI
3.6 - scuola dell'infanzia e asili nido	5
3.7 - sport e attività ricreative	0
3.8 - beni e attività culturali	1
3.9 - minoranze etniche e linguistiche	0
4 - TERRITORIO E AMBIENTE	
4.1 – urbanistica	85
4.2 – espropriazioni	16
4.3 - acque pubbliche e opere idrauliche	9
4.4 - opere pubbliche	19
4.5 – protezione civile	1
4.6 - edilizia abitativa	64
4.7 - trasporti-viabilità-diritto della strada	46
4.8 - tutela dell'ambiente e del paesaggio	7
4.9 – inquinamento	16
4.10 - tutela della flora e della fauna, caccia e pesca	7
5 - PUBBLICA TUTELA DEI MINORI	
TOTALE	841

Tipologia degli enti interessati nei fascicoli aperti nell'anno 2015

ENTI INTERESSATI	N. casi anno 2015
PROVINCIA ED ALTRI ENTI E SOGGETTI IN AMBITO PROVINCIALE	
GIUNTA PROVINCIALE	6
ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA, FORESTE, TURISMO E PROMOZIONE, CACCIA E PESCA	1
ASSESSORATO ALLA SALUTE E POLITICHE SOCIALI	7
ASSESSORATO ALLE INFRASTRUTTURE E ALL'AMBIENTE	2
ASSESSORATO ALLA COESIONE TERRITORIALE URBANISTICA ENTI LOCALI ED EDILIZIA ABITATIVA	1
DIPARTIMENTO CULTURA TURISMO PROMOZIONE E SPORT	1
DIPARTIMENTO DELLA CONOSCENZA	9
DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE PERSONALE AFFARI GENERALI	1
DIPARTIMENTO SALUTE E SOLIDARIETA' SOCIALE	1
DIPARTIMENTO TERRITORIO, AGRICOLTURA, AMBIENTE E FORESTE	9
DIREZIONE GENERALE DELLA PROVINCIA	2
AGENZIA DEL LAVORO	9
AGENZIA PROVINCIALE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGIA	2
AGENZIA PROVINCIALE PER LA DEPURAZIONE	1
AGENZIA PROVINCIALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	5
AGENZIA PROVINCIALE PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE	1
AGENZIA PROVINCIALE PER L'ASSISTENZA E LA PREVIDENZA INTEGRATIVA	7

AGENZIA PROVINCIALE PER LE OPERE PUBBLICHE	4
AGENZIA PROVINCIALE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE	1
APOP - SERVIZIO OPERE STRADALI E FERROVIARIE	1
APRIE - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE	1
SERVIZIO AGRICOLTURA	4
SERVIZIO ANTINCENDI E PROTEZIONE CIVILE	1
SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI	1
SERVIZIO AUTONOMIE LOCALI	2
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI	1
SERVIZIO BACINI MONTANI	2
SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA	1
SERVIZIO CATASTO	2
SERVIZIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO, COMMERCIO E COOPERAZIONE	1
SERVIZIO ENTRATE , FINANZA E CREDITO	1
SERVIZIO EUROPA	2
SERVIZIO FORESTE E FAUNA	4
SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE DELLA SCUOLA E DELLA FORMAZIONE	1
SERVIZIO GESTIONE STRADE	3
SERVIZIO GESTIONI PATRIMONIALI E LOGISTICA	5
SERVIZIO IMPIANTI A FUNE PISTE DA SCI	1
SERVIZIO INFANZIA E ISTRUZIONE DEL PRIMO GRADO	7

SERVIZIO ISTRUZIONE E FORMAZIONE SECONDO GRADO, UNIVERSITA'	1
SERVIZIO LAVORO	3
SERVIZIO LIBRO FONDARIO	2
SERVIZIO MOTORIZZAZIONE CIVILE	2
SERVIZIO PER IL PERSONALE	3
SERVIZIO PER IL RECLUTAMENTO, GESTIONE PERSONALE SCUOLA	3
SERVIZIO PER IL SOSTEGNO OCCUPAZIONALE E LA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE	2
SERVIZIO PERSONALE DELLA SCUOLA E ATTIVITA' CONTABILI	2
SERVIZIO POLITICHE SANITARIE E PER LA NON AUTOSUFFICIENZA	1
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI	5
SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA PROVINCIALE	5
SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELETTORALE	1
SERVIZIO SUPPORTO ALLA DIREZIONE GENERALE, E ICT	1
SERVIZIO TRASPORTI PUBBLICI	1
SERVIZIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO	7
UFFICIO POLITICHE DELLA CASA	1
CINFORMI	6
CONSIGLIO PROVINCIALE	1
ACI TRENTO	1
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI	1
AGENZIA DELLE ENTRATE TRENTO	13

AMNU S.P.A.	2
ASSOCIAZIONE CACCIATORI	1
ASSOCIAZIONE PESCATORI SPORTIVI	1
ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI	1
AZIENDA CONSORZIALE TERME DI COMANO	1
AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI	40
CASA CIRCONDARIALE DI TRENTO	1
CASE DI RIPOSO LOCALI	4
CASSA CENTRALE DELLE CASSE RURALI TARENTINE	1
CASSA RURALE DI FIEMME	1
CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE "VERONESI" ROVERETO	1
CENTRO SERVIZI CULTURALI SANTA CHIARA	2
CIRCOLO PENSIONATI RIVA DEL GARDA	1
COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI	1
COMITATO PROVINCIALE PER LE COMUNICAZIONI	1
COMMISSARIATO DEL GOVERNO	15
COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL	11
COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO	4
COMUNITA' DEL PRIMIERO	4
COMUNITA' DELLA PAGANELLA	1
COMUNITA' DELLA ROTALIANA-KÖNIGSBERG	6

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI	3
COMUNITA' VALLE DI CEMBRA	2
COMUNITA' DELLA VALLE DI NON	10
COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE	3
COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	6
COMUN GENERAL DE FASCIA	2
COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI Fiemme	4
COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	8
COMUNITA' VALSUGANA E TESINO	5
CONSORZI IRRIGUI E DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO	6
CORPO INTERCOM. DI POLIZIA LOCALE – PERGINE VALSUGANA	3
CORPO INTERCOM. DI POLIZIA MUNICIPALE ALTA VAL DI NON	1
COOPERATIVA AMALIA GUARDINI	1
CORTE DEI CONTI	1
DOLOMITI ENERGIA SPA	2
EQUITALIA NORD SPA TRENTO	10
FEDERAZIONE PROVINCIALE SCUOLE MATERNE	1
FONDAZIONE CORSINA SARTORI CLOCH	1
FONDAZIONE MACH SAN MICHELE ALL'ADIGE	2
HYDRODOLOMITI ENEL SRL	1
INAIL	6

INPS	36
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ANDALO	1
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA LAGARINA	1
ISTITUTO COMPRENSIVO PREDAZZO-TESERO-PANCHIA'-ZIANO	1
ISTITUTO DI ISTRUZIONE DELLE ARTI "A. VITTORIA"	2
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "TAMBOSI BATTISTI"	2
ITEA	43
MAGNIFICA COMUNITA' DEGLI ALTIPIANI CIMBRI	1
MART	1
MEDIA LOCALI	1
OPERA ARMIDA BARELLI ROVERETO	1
OSPEDALE SAN CAMILLO	1
PATRONATO INCA CGIL	1
POSTE ITALIANE ROVERETO	1
QUESTURA DI TRENTO	5
SET SPA	2
TRENTA SPA	4
TRENTINO MARKETING SRL	2
TRENTINO RISCOSSIONI SPA	9
TRENTINO SVILUPPO SPA	6

TRENTINO TRASPORTI SPA	2
TRIBUNALE ORDINARIO	14
TRIBUNALE DEI MINORENNI	9
UNICREDIT	1
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO	4
UPIPA	1
REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE	3
COMUNI TRENTINI CONVENZIONATI	
COMUNE DI ALA	2
COMUNE DI ALBIANO	1
COMUNE DI AMBLAR	1
COMUNE DI ARCO	8
COMUNE DI AVIO	1
COMUNE DI BASELGA DI PINE'	5
COMUNE DI BEDOLLO	2
COMUNE DI BESENELLO	4
COMUNE DI BLEGGIO SUPERIORE	1
COMUNE DI BORGO VALSUGANA	7
COMUNE DI BREGUZZO	4
COMUNE DI BRENTONICO	3
COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO	1

COMUNE DI CALDONAZZO	5
COMUNE DI CAMPITELLO DI FASSA	1
COMUNE DI CAMPODENNO	1
COMUNE DI CANAL SAN BOVO	2
COMUNE DI CAPRIANA	2
COMUNE DI CASTELLO-MOLINA DI FIEMME	1
COMUNE DI CASTELLO TESINO	2
COMUNE DI CASTELNUOVO	1
COMUNE DI CAVALESE	4
COMUNE DI CAVEDAGO	1
COMUNE DI CAVEDINE	4
COMUNE DI CIMEGO	3
COMUNE DI CIMONE	6
COMUNE DI CINTE TESINO	1
COMUNE DI CIVEZZANO	3
COMUNE DI CLES	3
COMUNE DI COMANO TERME	2
COMUNE DI COMMEZZADURA	3
COMUNE DI DAIANO	1
COMUNE DI DIMARO	1
COMUNE DI DRO	4

COMUNE DI FAEDO	1
COMUNE DI FAI DELLA PAGANELLA	1
COMUNE DI FAVER	1
COMUNE DI FIAVE'	3
COMUNE DI FLAVON	1
COMUNE DI FOLGARIA	1
COMUNE DI GARNIGA TERME	1
COMUNE DI GIOVO	3
COMUNE DI GRIGNO	2
COMUNE DI GRUMES	1
COMUNE DI ISERA	1
COMUNE DI LARDARO	1
COMUNE DI LAVIS	4
COMUNE DI LEDRO	2
COMUNE DI LEVICO TERME	3
COMUNE DI LISIGNAGO	1
COMUNE DI LUSERNA	3
COMUNE DI MALOSCO	2
COMUNE DI MASSIMENO	1
COMUNE DI MEZZANA	1
COMUNE DI MEZZOLOMBARDO	1

COMUNE DI MOENA	3
COMUNE DI MOLVENO	1
COMUNE DI MORI	8
COMUNE DI NAGO TORBOLE	2
COMUNE DI NOGAREDO	2
COMUNE DI NOVALEDO	1
COMUNE DI OSPEDALETTO	1
COMUNE DI OSSANA	1
COMUNE DI PEIO	2
COMUNE DI PELLIZZANO	3
COMUNE DI PELUGO	2
COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	10
COMUNE DI PIEVE DI BONO	1
COMUNE DI PINZOLO	3
COMUNE DI POMAROLO	1
COMUNE DI POZZA DI FASSA	5
COMUNE DI PREDALIA	16
COMUNE DI PREDAZZO	3
COMUNE DI PREORE	1
COMUNE DI RAGOLI	1
COMUNE DI RIVA DEL GARDA	1

COMUNE DI ROMENO	1
COMUNE DI RONCONE	2
COMUNE DI RONZO CHIENIS	1
COMUNE DI ROVERETO	16
COMUNE DI RUFFRE'	2
COMUNE DI RUMO	1
COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE	2
COMUNE DI SANT'ORSOLA TERME	1
COMUNE DI SANZENO	1
COMUNE DI SARNONICO	1
COMUNE DI SCURELLE	1
COMUNE DI SEGONZANO	1
COMUNE DI SOVER	1
COMUNE DI SPERA	1
COMUNE DI STORO	1
COMUNE DI STRIGNO	1
COMUNE DI TASSULLO	2
COMUNE DI TENNA	1
COMUNE DI TERLAGO	1
COMUNE DI TESERO	6
COMUNE DI TIONE DI TRENTO	2

COMUNE DI TRAMBILENO	1
COMUNE DI TRANSACQUA	2
COMUNE DI TRENTO	71
COMUNE DI VALDA	1
COMUNE DI VALFLORIANA	1
COMUNE DI VATTARO	2
COMUNE DI VEZZANO	1
COMUNE DI VIGO DI FASSA	2
COMUNE DI VIGOLO VATTARO	1
COMUNE DI VILLA LAGARINA	7
COMUNE DI VOLANO	1
COMUNE DI ZIANO DI FIEMME	2
COMUNE DI ZUCLO	1
COMUNI TARENTINI NON CONVENZIONATI	
COMUNE DI BOLBENO	1
COMUNE DI BONDO	1
COMUNE DI BONDONE	2
COMUNE DI BOSENTINO	4
COMUNE DI CAGNO'	6
COMUNE DI CONDINO	1
COMUNE DI FIEROZZO	5

COMUNE DI MAZZIN	2
COMUNE DI NOMI	2
COMUNE DI SAMONE	1
COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO	2
COMUNE DI TELVE DI SOPRA	2
COMUNE DI VALDAONE	3
COMUNE DI VALLARSA	2
COMUNE DI VIGNOLA FALESINA	2
ENTI E SOGGETTI EXTRAPROVINCIALI	
ACI TRAPANI	1
AGENZIA DELLE ENTRATE TORINO	1
AIRE	1
ALMA ENERGY TRADING	1
AMBASCIATE ITALIANE ALL'ESTERO	5
ANAS SPA	1
AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	1
CONSOLATO DELLA COLUMBIA IN ITALIA	1
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO	1
DIFENSORE CIVICO REGIONE VALLE D'AOSTA	1
EQUITALIA BOLZANO	1
GARANTE DEI MINORI REGIONE MARCHE	1

INAIL MESSINA	1
INPS	2
COMUNI	8
MINISTERI	4
POLIZIA MUNICIPALE	2
PREFETTURA DI PESARO-URBINO	1
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	1
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	1
SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI CLES	1
TRENITALIA SPA	1
TRIBUNALE REGIONALE DELE ACQUE PUBBLICHE DI VENEZIA	1
TRIBUNALE DI ROMA	1
VODAFONE SPA	2
SOGGETTO PRIVATO	36

Dati relativi ai fascicoli definiti nell'anno 2015

TOTALE FASCICOLI ARCHIVIATI				
CON RIFERIMENTO ALLE MODALITA' DI TRATTAZIONE	CON RIFERIMENTO ALL'ENTE COINVOLTO			TOTALE
	FASCICOLO SOGGETTO A COMPETENZA	FASCICOLO NON SOGGETTO A COMPETENZA	PRIVATI	
INTERVENTO VERBALE	34	2	0	36
INTERVENTO SCRITTO	377	59	0	436
INTERVENTO IN UFFICIO	315	60	39	414
TOTALE FASCICOLI	726	121	39	886

Dati relativi ai fascicoli trattati nell'anno 2015

ENTI	NUMERO INTERVENTI SCRITTI DEL 2015
PROVINCIA ED ALTRI ENTI E SOGGETTI IN AMBITO PROVINCIALE	
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	128
ALTRI ENTI IN AMBITO PROVINCIALE	504
TOTALE ENTI	632
ENTI E SOGGETTI EXTRA PROVINCIALI	
AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO	10
ENTI EXTRA PROVINCIALI	32
TOTALE ENTI	42
TOTALE GENERALE	674

LEGGE PROVINCIALE SUL DIFENSORE CIVICO

Legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 28 (1)

Istituzione dell'ufficio del Difensore Civico

(b.u. 21 dicembre 1982, n. 58)

Art. 1

Istituzione

(1) È istituito presso la presidenza del Consiglio provinciale l'ufficio del difensore civico (2).

(2) Le funzioni, l'organizzazione dell'ufficio e le modalità di nomina del difensore civico sono regolate dalla presente legge.

Art. 2

Compiti del difensore civico

(1) Spetta al difensore civico seguire, su richiesta degli interessati, l'adozione degli atti e lo svolgimento dei procedimenti posti in essere dalla Provincia, nonché degli enti titolari di delega, limitatamente, questi ultimi, alle funzioni delegate, ad eccezione dei comuni, in modo che ne siano assicurate la tempestività e la regolarità, segnalando altresì al Presidente della Giunta provinciale eventuali ritardi, irregolarità e disfunzioni, nonché le cause delle stesse.

(2) Il difensore civico interviene inoltre per assicurare l'esercizio del diritto di accesso agli atti e ai documenti dei soggetti di cui al primo comma, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia. Lo svolgimento di tali funzioni avviene secondo quanto stabilito dall'articolo 3, in quanto applicabile.

(3) Il difensore civico svolge la sua attività in piena libertà ed indipendenza.

(4) Previa stipula di apposita convenzione con il Presidente del Consiglio provinciale, l'attività del difensore civico potrà riguardare l'adozione degli atti e lo svolgimento dei procedimenti di comuni e di altri enti pubblici che ne abbiano fatto richiesta. In tali casi i riferimenti al Presidente della Giunta provinciale contenuti nel primo comma del presente articolo e nel secondo comma

dell'articolo 3 si intendono fatti nei confronti dei legali rappresentanti degli enti di cui al presente comma (3).

Art. 2 bis

Compiti del difensore civico in materia ambientale

(1) Con riguardo alla materia della tutela ambientale il difensore civico, oltre ai compiti attribuitigli dall'articolo 2, svolge le seguenti attività:

a) raccoglie informazioni, d'ufficio o su richiesta di cittadini singoli o associati, su attività o omissioni dei soggetti di cui all'articolo 2 suscettibili di recare danno all'ambiente o comunque in violazione di norme volte a tutelare l'ambiente;

b) può richiedere le informazioni di cui alla lettera a) anche a soggetti diversi da quelli dell'articolo 2 (4).

Art. 2 ter

Compiti del difensore civico in materia di infanzia ed adolescenza

(1) Il difensore civico promuove e garantisce i diritti e gli interessi dei minori, anche non cittadini italiani, sanciti dagli ordinamenti internazionale, europeo, statale e provinciale, e in particolare dalla dichiarazione dei diritti del fanciullo, approvata il 20 novembre 1959 dall'assemblea generale delle Nazioni Unite, dalla convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, dai suoi protocolli opzionali, fatti a New York il 6 settembre 2000, ratificati e resi esecutivi ai sensi della legge 11 marzo 2002, n. 46, nonché dalla convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 20 marzo 2003, n. 77.

(2) Il difensore civico svolge le sue funzioni in materia di diritti dei minori coinvolgendo le famiglie interessate e perseguendo l'effettivo esercizio di questi diritti, in un contesto di tutela della dignità umana, di valutazione delle decisioni del minore, se egli è capace di reale discernimento, e di positivo sviluppo della sua personalità riconoscendo e rispettando il preminente ruolo educativo spettante alla famiglia cui appartiene il minore.

(3) Il difensore civico accoglie segnalazioni in merito a violazioni dei diritti dei minori, fornendo informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio di questi diritti e intervenendo presso i soggetti competenti. Nell'esercizio di tali funzioni il difensore civico, in particolare:

a) segnala ai soggetti competenti situazioni suscettibili di richiedere interventi immediati in materia di tutela dei minori, anche in caso di mancato esercizio del diritto di visita da parte del genitore non affidatario o di ostacoli a tale esercizio da parte del genitore affidatario; in questa sede può proporre ai soggetti competenti l'adozione di interventi per prevenire rischi o rimediare a danni o violazioni dei diritti dei minori;

b) segnala ai soggetti competenti i fattori di rischio o di danno derivanti ai minori da situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario;

c) chiede ai soggetti competenti di esercitare i loro poteri in materia di assistenza prestata ai minori accolti presso servizi socio-assistenziali;

d) segnala ai soggetti competenti eventuali inadempienze dei loro dipendenti.

(4) Il difensore civico, utilizzando spazi idonei di ascolto, raccoglie direttamente dalla voce dei bambini, degli adolescenti e degli adulti esigenze, istanze e proposte. Per promuovere il miglioramento della condizione dei minori il difensore civico, in particolare:

a) formula proposte per migliorare il sistema normativo e i servizi finalizzati a tutelare i diritti dei minori;

b) propone ai soggetti competenti iniziative di formazione, in particolare sui diritti dei minori, rivolte a operatori della scuola e del volontariato, agli operatori addetti ai servizi e alle strutture socio-assistenziali e sanitarie, pubbliche o private, e agli operatori delle strutture giudiziarie;

c) promuove sinergie tra le amministrazioni pubbliche della provincia impegnate nella tutela dei diritti dei minori, i privati e le autorità giudiziarie;

d) facilita la realizzazione di iniziative da parte della Provincia, degli enti locali e dei privati volte a favorire la tutela dei minori e, in particolare, la prevenzione e il trattamento di situazioni di abuso o disadattamento;

e) promuove iniziative dei soggetti competenti volte a individuare, selezionare e preparare le persone disponibili a svolgere attività di tutela, di curatela e d'amministrazione di sostegno, nonché a fornire consulenza e sostegno ai tutori, ai curatori e agli amministratori di sostegno.

(5) Il difensore civico promuove iniziative per sensibilizzare i minori, le famiglie, gli operatori e la società sui problemi dell'infanzia e dell'adolescenza. Nell'esercizio di questi compiti il difensore civico, in particolare:

a) promuove la realizzazione di iniziative d'informazione destinate a sensibilizzare i minori sui loro diritti e per la diffusione di una cultura che rispetti i diritti del minore;

b) anche in collaborazione con la Provincia, gli enti locali e i mezzi d'informazione promuove iniziative per un utilizzo sicuro delle nuove tecnologie di relazionalità e interconnessione;

c) collabora con il comitato provinciale per le comunicazioni all'attività di monitoraggio di valutazione delle trasmissioni televisive e radiofoniche in ambito provinciale trasmettendo e mettendo a disposizione le informazioni e i dati di cui dispone con riferimento alla rappresentazione dei minori e ai modi in cui essa è percepita;

d) collabora con il comitato provinciale per le comunicazioni per sensibilizzare gli organi d'informazione e le istituzioni ad un'informazione attenta ai minori e volta a svilupparne la capacità critica, difenderne i diritti e tutelarne l'immagine;

e) fornisce al pubblico, ai minori, alle persone e agli organi che si occupano della materia informazioni sui diritti dei minori;

f) intrattiene rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi pubblici e privati.

(6) La Giunta provinciale acquisisce le osservazioni del difensore civico in merito agli atti amministrativi generali, ai regolamenti e ai suoi disegni di legge in materia di minori (5).

Art. 3

Modalità e procedure d'intervento

(1) Chiunque abbia in corso una pratica presso gli uffici della Provincia e degli enti di cui all'articolo 2 della presente legge ha diritto di chiedere agli stessi, per iscritto, notizie sullo stato della pratica. Decorsi 20 giorni dalla richiesta senza che abbia ricevuto risposta o ne abbia ricevuta una insoddisfacente, può chiedere l'intervento del difensore civico.

(2) Questi, previa comunicazione all'amministrazione competente, chiede al funzionario responsabile del servizio di procedere congiuntamente all'esame della questione nel termine di cinque giorni. Successivamente, tenuto conto delle esigenze del servizio e sentito il parere del funzionario responsabile del medesimo, il difensore civico stabilisce il termine massimo per il perfezionamento della pratica dandone immediata notizia per conoscenza al Presidente della Giunta provinciale.

(3) Trascorso il termine di cui al comma precedente, il difensore civico comunica all'amministrazione competente gli ulteriori ritardi verificatisi.

(4) Nei confronti del personale preposto ai servizi, che ostacoli con atto od omissioni lo svolgimento della sua funzione, il difensore civico può proporre agli organi competenti dell'amministrazione di appartenenza la promozione dell'azione disciplinare, a norma dei rispettivi ordinamenti.

(5) Il controllo può essere esteso d'ufficio a pratiche o procedure che si presentino identiche a quelle per le quali l'intervento è stato richiesto.

(6) Il difensore civico può procedere a quanto previsto dai precedenti commi anche d'ufficio, qualora abbia notizie di possibili ritardi o disfunzioni.

(7) Il difensore civico è tenuto al segreto d'ufficio (6).

Art. 3 bis

Interventi in materia ambientale

(1) Nell'esercizio dei compiti di cui alla lettera a) dell'articolo 2 bis il difensore civico, raccolte le informazioni necessarie, può intervenire presso l'amministrazione competente secondo le modalità di cui all'articolo 2.

(2) Nell'esercizio dei compiti di cui alla lettera b) dell'articolo 2 bis il difensore civico, raccolte le informazioni necessarie, può segnalare ai soggetti competenti gli interventi ritenuti opportuni, compresa, eventualmente, l'azione di risarcimento del danno ambientale (7).

Art. 4

Informazione del difensore civico

(1) Il difensore civico può chiedere per iscritto copia degli atti, dei provvedimenti e anche in forma orale - altre notizie che ritenga utili per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali. La richiesta va rivolta, per la Provincia e gli altri enti di cui all'articolo 2, al capo del servizio interessato, che è tenuto ad ottemperarvi (8).

Art. 5

Relazione del difensore civico

(1) Il difensore civico invia annualmente al Consiglio provinciale una relazione sull'attività svolta con eventuali proposte di innovazioni normative o amministrative.

(2) Qualora il difensore civico lo ritenga opportuno, trasmette al Consiglio provinciale anche delle relazioni saltuarie e puntuali.

(3) Il difensore civico può essere ascoltato, a sua richiesta, dalle commissioni consiliari, in ordine a problemi particolari inerenti alle proprie attività.

(4) La commissione consiliare può convocare il difensore civico per avere chiarimenti sull'attività svolta.

(5) I consiglieri provinciali possono chiedere al difensore civico notizie ed informazioni connesse allo svolgimento della relativa funzione.

(6) Può altresì prospettare alle singole amministrazioni situazioni di incertezza giuridica e di carenza normativa, sollecitandone gli opportuni provvedimenti (9).

Art. 6

Requisiti e nomina

(1) Il difensore civico è nominato dal Consiglio provinciale con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio stesso.

(2) Il difensore civico deve possedere un'elevata competenza ed esperienza giuridica o amministrativa, con particolare riguardo alle materie che rientrano fra le sue attribuzioni.

(3) Il difensore civico non è immediatamente rieleggibile (10).

Art. 7

Cause di incompatibilità

(1) L'ufficio del difensore civico non è compatibile con le funzioni di:

1) membro del Parlamento, membro del Consiglio regionale, provinciale e comunale, dell'assemblea o della giunta comprensoriale (11);

2) magistrato della Corte dei conti assegnato al controllo degli atti della Provincia, amministratore di enti, istituti e aziende pubbliche;

3) amministratore di enti e imprese a partecipazione pubblica ovvero titolare, amministratore e dirigente di enti e imprese vincolate con la Provincia da contratti di opere o di somministrazione ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Provincia.

(2) La nomina a difensore civico è altresì incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione.

(3) Qualora si verifichi una delle cause di incompatibilità stabilite dal presente articolo, l'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale dichiara la decadenza del difensore civico (12).

(4) Il difensore civico è tenuto a rassegnare le proprie dimissioni, qualora intenda presentarsi quale candidato alle elezioni provinciali, regionali o nazionali, almeno sei mesi prima della rispettiva data di scadenza elettorale; in caso di scioglimento anticipato del Consiglio provinciale o regionale, della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, il difensore civico è tenuto a rassegnare

le proprie dimissioni entro i sette giorni successivi alla data del rispettivo decreto di scioglimento.

Art. 8

Durata. Revoca e disposizioni per la nuova designazione

(1) Il difensore civico dura in carica quanto il Consiglio provinciale che l'ha nominato e comunque continua ad esercitare provvisoriamente le proprie funzioni fino alla nomina del successore.

(2) Il Consiglio provinciale, con propria deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti ed a scrutinio segreto, può revocare la nomina del difensore civico per gravi motivi connessi all'esercizio delle funzioni dello stesso.

(3) Qualora il mandato del difensore civico venga a cessare per qualunque motivo diverso dalla scadenza, il Presidente del Consiglio provvede a porre all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio immediatamente successivo la nuova nomina (13).

Art. 9

Adempimenti del difensore civico

(1) Il difensore civico, entra trenta giorni dalla nomina, è tenuto a dichiarare al Consiglio provinciale:

1) la inesistenza o la cessazione delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 7.

2) la intervenuta dichiarazione, ai fini fiscali, di tutti i propri redditi.

(2) La mancanza o la infedeltà delle dichiarazioni di cui al comma precedente, in qualsiasi momento accertata, comporta la pronuncia della decadenza del difensore civico da parte del Consiglio provinciale (14).

Art. 10

Indennità e rimborso spese

(1) Al difensore civico spetta un trattamento economico pari a 2/3 dell'indennità di carica, con esclusione della diaria, percepita dai consiglieri regionali. Allo stesso spettano inoltre le indennità di missione ed i rimborsi per le spese di viaggio

sostenute per l'espletamento dell'incarico in misura analoga a quella dei consiglieri regionali della regione Trentino - Alto Adige (15).

Art. 11

(1) Il Consiglio provinciale, su proposta dell'ufficio di presidenza, emanerà entro sessanta giorni dalla data in entrata in vigore della presente legge, il regolamento contenente le norme sul funzionamento dell'ufficio del difensore civico.

(2) Il Consiglio provinciale mette a disposizione del difensore civico risorse adeguate, anche con riguardo ai suoi compiti in materia di diritti dei minori (16).

Art. 11 bis

(1) La presidenza del Consiglio provinciale su proposta del difensore civico può decidere l'attivazione di recapiti periodici periferici per il difensore medesimo previo accordo con gli enti pubblici che dovranno ospitare in modo idoneo il recapito medesimo.

(2) Per la propria attività di contatto con le sedi amministrative degli enti pubblici aventi sede in Roma, il difensore civico può avvalersi della collaborazione del servizio attività di collegamento in Roma della Provincia autonoma di Trento (17).

Art. 12

omissis (18)

Art. 13 - Art. 14

omissis (19)

NOTE

(1) In base all'art. 9 della l.p. 12 settembre 2008, n. 16 questa legge può essere citata usando solo il titolo breve "legge provinciale sul difensore civico", individuato dall'allegato A della l.p. n. 16 del 2008. Vedi però l'art. 10 della l.p. 19 giugno 2008, n. 6. Vedi anche la l.p. 3 aprile 2007, n. 10, che istituisce il garante dell'infanzia e dell'adolescenza.

(2) Comma così sostituito dall'art. 1 della l.p. 5 novembre 1984, n. 11.

- (3) Articolo così modificato dall'art. 1 della l.p. 5 settembre 1988, n. 32 e dall'art. 1 della l.p. 12 luglio 1991, n. 15.
- (4) Articolo aggiunto dall'art. 2 della l.p. 12 luglio 1991, n. 15.
- (5) Articolo aggiunto dall'art. 1 della l.p. 11 febbraio 2009, n. 1.
- (6) Articolo così modificato dall'art. 2 della l.p. 5 settembre 1988, n. 32. Per errore l'articolo in questione aveva numerato come 4 bis e 4 ter due nuovi commi inseriti fra il comma quarto e il comma quinto; in questa sede s'è corretto l'errore, eliminando la numerazione.
- (7) Articolo aggiunto dall'art. 3 della l.p. 12 luglio 1991, n. 15.
- (8) Articolo così sostituito dall'art. 4 della l.p. 12 luglio 1991, n. 15.
- (9) Articolo così modificato dall'art. 1 della l.p. 5 novembre 1984, n. 11, dall'art. 3 della l.p. 5 settembre 1988, n. 32 e dall'art. 1 della l.p. 7 marzo 1997, n. 6. Quest'ultimo articolo, per errore, aveva numerato da 2 bis a 2 quinquies alcuni commi aggiunti dopo il secondo comma; in questa sede s'è corretto l'errore, eliminando la numerazione. Vedi anche gli articoli 145 e 146 della deliberazione del Consiglio provinciale 6 febbraio 1991, n. 3 (Regolamento interno del Consiglio).
- (10) Articolo così modificato dall'art. 1 della l.p. 5 novembre 1984, n. 11, dall'art. 2 della l.p. 7 marzo 1997, n. 6 (quest' articolo, per errore, aveva numerato come 2 bis un comma aggiunto dopo il secondo comma; in questa sede s'è corretto l'errore, eliminando la numerazione) e dall'art. 2 della l.p. 11 febbraio 2009, n. 1.
- (11) Vedi però l'art. 15, comma 1, lettera h) della l.p. 5 marzo 2003, n. 2.
- (12) Comma così modificato dall'art. 1 della l.p. 5 novembre 1984, n. 11.
- (13) Articolo così modificato dall'art. 1 della l.p. 5 novembre 1984, n. 11.
- (14) Articolo così modificato dall'art. 1 della l.p. 5 novembre 1984, n. 11.
- (15) Articolo già modificato dall'art. 1 della l.p. 5 novembre 1984, n. 11, e così sostituito dall'art. 3 della l.p. 7 marzo 1997, n. 6.
- (16) Articolo così sostituito dall'art. 1 della l.p. 5 novembre 1984, n. 11, e modificato dall'art. 3 della l.p. 11 febbraio 2009, n. 1.
- (17) Articolo aggiunto dall'art. 4 della l.p. 5 settembre 1988, n. 32.
- (18) Articolo abrogato dall'art. 1 della l.p. 5 novembre 1984, n. 11.
- (19) Disposizioni finanziarie

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 4 giugno 1985, n. 5

Regolamento sul funzionamento dell'ufficio del Difensore

Civico (b.u. 18 giugno 1985, n. 28)

Art. 1

(1) Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'art. 2 della legge provinciale istitutiva dell'ufficio, il difensore civico:

- dispone di una segreteria, la quale provvede a tutti gli adempimenti diretti ad assicurare lo svolgimento delle funzioni dell'ufficio;
- convoca ed intrattiene rapporti con i funzionari preposti ai servizi degli enti interessati (1).

Art. 2

(1) L'ufficio del difensore civico:

- riceve, protocolla e classifica le richieste di interventi;
- svolge l'istruttoria preliminare delle singole istanze, identificandone l'oggetto nonché l'organo, il servizio o l'ufficio della Provincia o degli altri enti nei confronti dei quali può aver luogo l'intervento del difensore civico;
- richiede agli interessati i chiarimenti o l'integrazione della documentazione che si rendessero necessari;
- riceve i cittadini che accedono personalmente all'ufficio fornendo le indicazioni sulla procedura da seguire ed i suggerimenti nei casi che manifestamente esulino dalla competenza del difensore civico;
- effettua le ricerche legislative, dottrinarie e giurisprudenziali utili per la trattazione delle questioni all'esame del difensore civico;
- predispone i documenti, le relazioni, gli studi ed ogni altra documentazione richiesta dal difensore civico per l'esercizio delle sue funzioni;
- cura l'archiviazione e la conservazione delle pratiche esaurite.

Art. 3

(1) L'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale determina con propria deliberazione, sentito il difensore civico, la consistenza del personale necessario per l'espletamento delle funzioni dell'ufficio.

(2) Il personale assegnato all'ufficio del difensore civico appartiene al ruolo del personale del Consiglio provinciale. Allo stesso ufficio potrà essere assegnato personale comandato al Consiglio provinciale o assunto con contratto a tempo determinato, secondo la disciplina recata dal regolamento organico del personale del Consiglio provinciale.

(3) Il personale assegnato, anche temporaneamente all'ufficio, dipende funzionalmente dal difensore civico.

(4) Al Presidente del Consiglio provinciale compete l'iniziativa di avviare il procedimento disciplinare nei confronti del personale assegnato all'ufficio del difensore civico, su proposta del difensore civico stesso.

Art. 4

(1) L'ufficio di presidenza individua i locali dove ha sede l'ufficio del difensore civico ed assegna il mobilio, gli arredi e le attrezzature necessarie all'espletamento delle relative attribuzioni. Il difensore civico ne diviene consegnatario.

Art. 5

(1) Ai fini dell'espletamento dei propri compiti, il difensore civico può disporre l'effettuazione di missioni.

NOTE

(1) Vedi anche i commi 4 e 5 dell'art. 1 della deliberazione dell'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale 24 aprile 1987, n. 22.

CONVENZIONE INTERNAZIONALE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA

Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia con legge n. 176 del 27 maggio 1991, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 giugno 1991, n. 35.

Art. 1

Ai sensi della presente Convenzione si intende per fanciullo ogni essere umano avente un'età inferiore a diciott'anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile.

Art. 2

Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione e a garantirli a ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza.

Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari.

Art. 3

In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.

Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, e a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati.

Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi e istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle autorità competenti in particolare nell'ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonché l'esistenza di un adeguato controllo.

Art. 4

Gli Stati parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi e altri, necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione. Trattandosi di diritti economici, sociali e culturali essi adottano tali provvedimenti entro i limiti delle risorse di cui dispongono e, se del caso, nell'ambito della cooperazione internazionale.

Art. 5

Gli Stati parti rispettano la responsabilità, il diritto e il dovere dei genitori o, se del caso, dei membri della famiglia allargata o della collettività, come previsto dagli usi locali, dei tutori o altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di dare a quest'ultimo, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, l'orientamento e i consigli adeguati all'esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione.

Art. 6

Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita.

Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo.

Art. 7

Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e a essere allevato da essi.

Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui, se ciò non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide.

Art. 8

Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così come riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali.

Se un fanciullo è illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di essi, gli Stati parti devono concedergli adeguata assistenza e protezione affinché la sua identità sia ristabilita il più rapidamente possibile.

Art . 9

Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell'interesse preminente del fanciullo. Una decisione in questo senso può essere necessaria in taluni casi particolari, ad esempio quando i genitori maltrattano o trascurano il fanciullo, oppure se vivano separati e una decisione debba essere presa riguardo al luogo di residenza del fanciullo.

In tutti i casi previsti al paragrafo 1 del presente articolo, tutte le parti interessate devono avere la possibilità di partecipare alle deliberazioni e di far conoscere le loro opinioni.

Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo.

Se la separazione è il risultato di provvedimenti adottati da uno Stato parte, come la detenzione, l'imprigionamento, l'esilio, l'espulsione o la morte (compresa la morte, quale che ne sia la causa, sopravvenuta durante la detenzione) di entrambi i genitori o di uno di essi, o del fanciullo, lo Stato parte fornisce dietro richiesta ai genitori, al fanciullo oppure, se del caso, a un altro membro della famiglia, le informazioni essenziali concernenti il luogo dove si trovano il familiare o i familiari, a meno che la divulgazione di tali informazioni possa mettere a repentaglio il benessere del fanciullo. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti di per sé conseguenze pregiudizievoli per la persona o per le persone interessate.

Art. 10

In conformità con l'obbligo che incombe agli Stati parti in virtù del paragrafo 1 dell'art. 9, ogni domanda presentata da un fanciullo o dai suoi genitori in vista di entrare in uno Stato parte o di lasciarlo ai fini di un ricongiungimento familiare sarà considerata con uno spirito positivo, con umanità e diligenza. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti conseguenze pregiudizievoli per gli autori della domanda e per i loro familiari.

Un fanciullo i cui genitori risiedono in Stati diversi ha diritto a intrattenere rapporti personali e contatti diretti regolari con entrambi i suoi genitori, salve circostanze eccezionali.

A tal fine, e in conformità con l'obbligo incombente agli Stati parti, in virtù del paragrafo 1 dell'art.9, gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo e dei suoi genitori di abbandonare ogni paese, compreso il loro e di fare ritorno nel proprio paese. Il diritto di abbandonare ogni paese può essere regolamentato solo dalle limitazioni stabilite dalla legislazione, necessarie ai fini della protezione della sicurezza interna, dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche, o dei diritti e delle libertà altrui, compatibili con gli altri diritti riconosciuti nella presente Convenzione.

Art. 11

Gli Stati parti adottano provvedimenti per impedire gli spostamenti e i non-ritorni illeciti di fanciulli all'estero.

A tal fine, gli Stati parti favoriscono la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali oppure l'adesione ad accordi esistenti.

Art. 12

Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.

A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale.

Art. 13

Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni e idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo.

L'esercizio di questo diritto può essere regolamentato unicamente dalle limitazioni stabilite dalla legge e che sono necessarie:

- a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui; oppure
- b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche.

Art. 14

Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.

Gli Stati parti rispettano il diritto e il dovere dei genitori oppure, se del caso, dei tutori legali, di guidare il fanciullo nell'esercizio del summenzionato diritto in maniera che corrisponda allo sviluppo delle sue capacità. La libertà di manifestare la propria religione o convinzioni può essere soggetta unicamente alle limitazioni prescritte dalla legge, necessarie ai fini del mantenimento della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico, della sanità e della moralità pubbliche, oppure delle libertà e diritti fondamentali dell'uomo.

Art. 15

Gli Stati parti riconoscono i diritti del fanciullo alla libertà di associazione e alla libertà di riunirsi pacificamente. L'esercizio di tali diritti può essere oggetto unicamente delle limitazioni stabilite dalla legge, necessarie in una società democratica nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza o dell'ordine pubblico, oppure per tutelare la sanità o la moralità pubbliche, o i diritti e le libertà altrui.

Art. 16

Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti.

Art. 17

Gli Stati parti riconoscono l'importanza della funzione esercitata dai mass media e vigilano affinché il fanciullo possa accedere a una informazione e a materiali provenienti da fonti nazionali e internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale. A tal fine, gli Stati parti:

- incoraggiano i mass media a divulgare informazioni e materiali che hanno una utilità sociale e culturale per il fanciullo e corrispondono allo spirito dell'art. 29;
- incoraggiano la cooperazione internazionale in vista di produrre, di scambiare e di divulgare informazioni e materiali di questo tipo provenienti da varie fonti culturali, nazionali e internazionali;
- incoraggiano la produzione e la diffusione di libri per l'infanzia;
- incoraggiano i mass media a tenere conto in particolar modo delle esigenze linguistiche dei fanciulli autoctoni o appartenenti a un gruppo minoritario;
- favoriscono l'elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai materiali che nuocciono al suo benessere in considerazione delle disposizioni degli artt. 13 e 18.

Art. 18

Gli Stati parti faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento del principio secondo il quale entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l'educazione del fanciullo e il provvedere al suo sviluppo. La responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori oppure, se del caso, ai suoi tutori legali i quali devono essere guidati principalmente dall'interesse preminente del fanciullo.

Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente Convenzione, gli Stati parti accordano gli aiuti appropriati ai genitori e ai tutori legali nell'esercizio della responsabilità che incombe loro di allevare il fanciullo e provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo.

Gli Stati parti adottano ogni appropriato provvedimento per garantire ai fanciulli

i cui genitori lavorano il diritto di beneficiare dei servizi e degli istituti di assistenza all'infanzia, per i quali essi abbiano i requisiti necessari.

Art. 19

Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all'uno o all'altro, o a entrambi, i genitori, al suo tutore legale (o tutori legali), oppure a ogni altra persona che abbia il suo affidamento.

Le suddette misure di protezione comporteranno, in caso di necessità, procedure efficaci per la creazione di programmi sociali finalizzati a fornire l'appoggio necessario al fanciullo e a coloro ai quali egli è affidato, nonché per altre forme di prevenzione, e ai fini dell'individuazione, del rapporto, dell'arbitrato, dell'inchiesta, della trattazione e dei seguiti da dare ai casi di maltrattamento del fanciullo di cui sopra; esse dovranno altresì includere, se necessario, procedure di intervento giudiziario.

Art. 20

Ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare oppure che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto a una protezione e ad aiuti speciali dello Stato.

Gli Stati parti prevedono per questo fanciullo una protezione sostitutiva, in conformità con la loro legislazione nazionale.

Tale protezione sostitutiva può in particolare concretizzarsi per mezzo dell'affidamento familiare, della kafalah di diritto islamico, dell'adozione o, in caso di necessità, del collocamento in adeguati istituti per l'infanzia. Nell'effettuare una selezione tra queste soluzioni si terrà debitamente conto della necessità di una certa continuità nell'educazione del fanciullo, nonché della sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica.

Art. 21

Gli Stati parti che ammettono e/o autorizzano l'adozione si accertano che l'interesse superiore del fanciullo sia la considerazione fondamentale in materia e:

- vigilano affinché l'adozione di un fanciullo sia autorizzata solo dalle autorità competenti le quali verificano, in conformità con la legge e con le procedure applicabili e in base a tutte le informazioni affidabili relative al caso in esame, che l'adozione può essere effettuata in considerazione della situazione del bambino in rapporto al padre e alla madre, genitori e tutori legali e che, ove fosse necessario, le persone interessate hanno dato il loro consenso all'adozione in cognizione di causa, dopo aver acquisito i pareri necessari;
- riconoscono che l'adozione all'estero può essere presa in considerazione come un altro mezzo per garantire le cure necessarie al fanciullo, qualora quest'ultimo non possa essere affidato a una famiglia affidataria o -adottiva oppure essere allevato in maniera adeguata nel paese d'origine;
- vigilano, in caso di adozione all'estero, affinché il fanciullo abbia il beneficio di garanzie e di norme equivalenti a quelle esistenti per le adozioni nazionali;
- adottano ogni adeguata misura per vigilare affinché, in caso di adozione all'estero, il collocamento del fanciullo non diventi fonte di profitto materiale indebito per le persone che ne sono responsabili;
- perseguono le finalità del presente articolo stipulando accordi o intese bilaterali o multilaterali a seconda dei casi, e si sforzano in questo contesto di vigilare affinché le sistemazioni di fanciulli all'estero siano effettuate dalle autorità o dagli organi competenti.

Art. 22

Gli Stati parti adottano misure adeguate affinché il fanciullo il quale cerca di ottenere lo statuto di rifugiato, oppure è considerato come rifugiato ai sensi delle regole e delle procedure del diritto internazionale o nazionale applicabile, solo o accompagnato dal padre o dalla madre o da ogni altra persona, possa beneficiare della protezione e della assistenza umanitaria necessarie per consentirgli di usufruire dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione e dagli altri strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo o di natura umanitaria di cui detti Stati sono parti.

A tal fine, gli Stati parti collaborano, nelle forme giudicate necessarie, a tutti gli sforzi compiuti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e dalle altre organizzazioni intergovernative o non governative competenti che collaborano

con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, per proteggere e aiutare i fanciulli che si trovano in tale situazione e per ricercare i genitori o altri familiari di ogni fanciullo rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie per ricongiungerlo alla sua famiglia. Se il padre, la madre o ogni altro familiare sono irrimediabilmente, al fanciullo sarà concessa, secondo i principi enunciati nella presente Convenzione, la stessa protezione di quella di ogni altro fanciullo definitivamente oppure temporaneamente privato del suo ambiente familiare per qualunque motivo.

Art. 23

Gli Stati parti riconoscono che i fanciulli mentalmente o fisicamente handicappati devono condurre una vita piena e decente, in condizioni che garantiscano la loro dignità, favoriscano la loro autonomia e agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della Comunità.

Gli Stati parti riconoscono il diritto dei fanciulli handicappati di beneficiare di cure speciali e incoraggiano e garantiscono, in considerazione delle risorse disponibili, la concessione, dietro richiesta, ai fanciulli handicappati in possesso dei requisiti richiesti, e a coloro i quali ne hanno la custodia, di un aiuto adeguato alle condizioni del fanciullo e alla situazione dei suoi genitori o di coloro ai quali egli è affidato.

In considerazione delle particolari esigenze dei minori handicappati, l'aiuto fornito in conformità con il paragrafo 2 del presente articolo è gratuito ogni qualvolta ciò sia possibile, tenendo conto delle risorse finanziarie dei loro genitori o di coloro ai quali il minore è affidato. Tale aiuto è concepito in modo tale che i minori handicappati abbiano effettivamente accesso alla educazione, alla formazione, alle cure sanitarie, alla riabilitazione, alla preparazione al lavoro e alle attività ricreative e possano beneficiare di questi servizi in maniera atta a concretizzare la più completa integrazione sociale e il loro sviluppo personale, anche nell'ambito culturale e spirituale.

In uno spirito di cooperazione internazionale, gli Stati parti favoriscono lo scambio di informazioni pertinenti nel settore delle cure sanitarie preventive e del trattamento medico, psicologico e funzionale dei minori handicappati, anche mediante la divulgazione di informazioni concernenti i metodi di riabilitazione e i servizi di formazione professionale, nonché l'accesso a tali dati, in vista di

consentire agli Stati parti di migliorare le proprie capacità e competenze e di allargare la loro esperienza in tali settori. A tal riguardo, si terrà conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.

Art. 24

Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi.

Gli Stati parti si sforzano di garantire l'attuazione integrale del summenzionato diritto e in particolare adottano ogni adeguato provvedimento per: a) diminuire la mortalità tra i bambini lattanti e i fanciulli; b) assicurare a tutti i minori l'assistenza medica e le cure sanitarie necessarie, con particolare attenzione per lo sviluppo delle cure sanitarie primarie; c) lottare contro la malattia e la malnutrizione, anche nell'ambito delle cure sanitarie primarie, in particolare mediante l'utilizzazione di tecniche agevolmente disponibili e la fornitura di alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenendo conto dei pericoli e dei rischi di inquinamento dell'ambiente naturale; d) garantire alle madri adeguate cure prenatali e postnatali; e) fare in modo che tutti i gruppi della società, in particolare i genitori e i minori, ricevano informazioni sulla salute e sulla nutrizione del minore, sui vantaggi dell'allattamento al seno, sull'igiene e sulla salubrità dell'ambiente e sulla prevenzione degli incidenti e beneficino di un aiuto che consenta loro di mettere in pratica tali informazioni; f) sviluppare le cure sanitarie preventive, i consigli ai genitori e l'educazione e i servizi in materia di pianificazione familiare.

Gli Stati parti adottano ogni misura efficace atta ad abolire le pratiche tradizionali pregiudizievoli per la salute dei minori.

Gli Stati parti si impegnano a favorire e incoraggiare la cooperazione internazionale in vista di ottenere gradualmente una completa attuazione del diritto riconosciuto nel presente articolo. A tal fine saranno tenute in particolare considerazione le necessità dei paesi in via di sviluppo.

Art. 25

Gli Stati parti riconoscono al fanciullo che è stato collocato dalla autorità competente al fine di ricevere cure, una protezione oppure una terapia fisica o

mentale, il diritto a una verifica periodica di detta terapia e di ogni altra circostanza relativa alla sua collocazione.

Art. 26

Gli Stati parti riconoscono a ogni fanciullo il diritto di beneficiare della sicurezza sociale, compresa la previdenza sociale, e adottano le misure necessarie per garantire una completa attuazione di questo diritto in conformità con la loro legislazione nazionale.

Le prestazioni, se necessarie, dovranno essere concesse in considerazione delle risorse e della situazione del minore e delle persone responsabili del suo mantenimento e tenendo conto di ogni altra considerazione relativa a una domanda di prestazione effettuata dal fanciullo o per suo conto.

Art. 27

Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo a un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.

Spetta ai genitori o ad altre persone che hanno l'affidamento del fanciullo la responsabilità fondamentale di assicurare, entro i limiti delle loro possibilità e dei loro mezzi finanziari, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo.

Gli Stati parti adottano adeguati provvedimenti, in considerazione delle condizioni nazionali e compatibilmente con i loro mezzi, per aiutare i genitori e altre persone aventi la custodia del fanciullo ad attuare questo diritto e offrono, se del caso, un'assistenza materiale e programmi di sostegno, in particolare per quanto riguarda l'alimentazione, il vestiario e l'alloggio.

Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento al fine di garantire il mantenimento del fanciullo da parte dei suoi genitori o altre persone aventi una responsabilità finanziaria nei suoi confronti, sul loro territorio o all'estero. In particolare, per tener conto dei casi in cui la persona che ha una responsabilità finanziaria nei confronti del fanciullo vive in uno Stato diverso da quello del fanciullo, gli Stati parti favoriscono l'adesione ad accordi internazionali oppure la conclusione di tali accordi, nonché l'adozione di ogni altra intesa appropriata.

Art. 28

Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all'educazione, e in particolare, al fine di garantire l'esercizio di tale diritto in misura sempre maggiore e in base all'uguaglianza delle possibilità: a) rendono l'insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti; b) incoraggiano l'organizzazione di varie forme di insegnamento secondario sia generale che professionale, che saranno aperte e accessibili a ogni fanciullo, e adottano misure adeguate come la gratuità dell'insegnamento e l'offerta di una sovvenzione finanziaria in caso di necessità; c) garantiscono a tutti l'accesso all'insegnamento superiore con ogni mezzo appropriato, in funzione delle capacità di ognuno; d) fanno in modo che l'informazione e l'orientamento scolastico e professionale siano aperte e accessibili a ogni fanciullo; e) adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la diminuzione del tasso di abbandono della scuola.

Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per vigilare affinché la disciplina scolastica sia applicata in maniera compatibile con la dignità del fanciullo in quanto essere umano e in conformità con la presente Convenzione. Gli Stati parti favoriscono e incoraggiano la cooperazione internazionale nel settore dell'educazione, in vista soprattutto di contribuire a eliminare l'ignoranza e l'analfabetismo nel mondo e facilitare l'accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche e ai metodi di insegnamento moderni. A tal fine, si tiene conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.

Art. 29

Gli Stati parti convengono che l'educazione del fanciullo deve avere come finalità: a) favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità; b) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite; c) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del paese nel quale vive, del paese di cui può essere originario e delle civiltà diverse dalla sua; d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e

religiosi e delle persone di origine autoctona; e) sviluppare nel fanciullo il rispetto dell'ambiente naturale.

Nessuna disposizione del presente articolo o dell'art.28 sarà interpretata in maniera da nuocere alla libertà delle persone fisiche o morali di creare e di dirigere istituzioni didattiche, a condizione che i principi enunciati al paragrafo 1 del presente articolo siano rispettati e che l'educazione impartita in tali istituzioni sia conforme alle norme minime prescritte dallo Stato.

Art. 30

Negli Stati in cui esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche oppure persone di origine autoctona, un fanciullo autoctono o che appartiene a una di tali minoranze non può essere privato del diritto di avere una propria vita culturale, di professare e di praticare la propria religione o di far uso della propria lingua insieme agli altri membri del suo gruppo.

Art. 31

Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica.

Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare pienamente alla vita culturale e artistica e incoraggiano l'organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali.

Art. 32

Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo di essere protetto contro lo sfruttamento economico e di non essere costretto ad alcun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione o di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale.

Gli Stati parti adottano misure legislative, amministrative, sociali ed educative per garantire l'applicazione del presente articolo. A tal fine, e in considerazione delle disposizioni pertinenti degli altri strumenti internazionali, gli Stati parti, in particolare:

- stabiliscono un'età minima oppure età minime di ammissione all'impiego;
- prevedono un'adeguata regolamentazione degli orari di lavoro e delle condizioni d'impiego;

- prevedono pene o altre sanzioni appropriate per garantire l'attuazione effettiva del presente articolo;

Art. 33

Gli Stati parti adottano ogni adeguata misura, comprese misure legislative, amministrative, sociali ed educative per proteggere i fanciulli contro l'uso illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, così come definite dalle Convenzioni internazionali pertinenti e per impedire che siano utilizzati fanciulli per la produzione e il traffico illecito di queste sostanze.

Art. 34

Gli Stati parti si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale. A tal fine, gli Stati adottano in particolare ogni adeguata misura a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire:

- che dei fanciulli siano incitati o costretti a dedicarsi a una attività sessuale illegale;
- che dei fanciulli siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali;
- che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di materiale a carattere pornografico.

Art. 35

Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire il rapimento, la vendita o la tratta di fanciulli per qualunque fine e sotto qualsiasi forma.

Art. 36

Gli Stati parti proteggono il fanciullo contro ogni altra forma di sfruttamento pregiudizievole al suo benessere in ogni suo aspetto.

Art. 37

Gli Stati parti vigilano affinché:

- inumani o degradanti. Né la pena capitale né l'imprigionamento a vita senza possibilità di rilascio devono essere decretati per reati commessi da persone di età inferiore a diciotto anni;

- nessun fanciullo sia privato di libertà in maniera illegale o arbitraria. L'arresto, la detenzione o l'imprigionamento di un fanciullo devono essere effettuati in conformità con la legge, costituire un provvedimento di ultima risorsa e avere la durata più breve possibile;
- ogni fanciullo privato di libertà sia trattato con umanità e con il rispetto dovuto alla dignità della persona umana e in maniera da tener conto delle esigenze delle persone della sua età. In particolare, ogni fanciullo privato di libertà sarà separato dagli adulti, a meno che si ritenga preferibile di non farlo nell'interesse preminente del fanciullo, ed egli avrà diritto di rimanere in contatto con la sua famiglia per mezzo di corrispondenza e di visite, tranne che in circostanze eccezionali;
- i fanciulli privati di libertà abbiano diritto ad avere rapidamente accesso a un'assistenza giuridica o a ogni altra assistenza adeguata, nonché il diritto di contestare la legalità della loro privazione di libertà dinanzi un Tribunale o altra autorità competente, indipendente e imparziale, e una decisione sollecita sia adottata in materia.

Art. 38

Gli Stati parti si impegnano a rispettare e a far rispettare le regole del diritto umanitario internazionale loro applicabili in caso di conflitto armato, e la cui protezione si estende ai fanciulli.

Gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico per vigilare che le persone che non hanno raggiunto l'età di quindici anni non partecipino direttamente alle ostilità.

Gli Stati parti si astengono dall'arruolare nelle loro forze armate ogni persona che non ha raggiunto l'età di quindici anni. Nel reclutare persone aventi più di quindici anni ma meno di diciotto anni, gli Stati parti si sforzano di arruolare con precedenza i più anziani.

In conformità con l'obbligo che spetta loro in virtù del diritto umanitario internazionale di proteggere la popolazione civile in caso di conflitto armato, gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico affinché i fanciulli coinvolti in un conflitto armato possano beneficiare di cure e di protezione.

Art. 39

Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per agevolare il recupero fisico e psicologico e il reinserimento sociale di ogni fanciullo vittima di ogni forma di negligenza, di sfruttamento o di maltrattamenti; di torture o di ogni altra forma di pene o di trattamenti crudeli, inumani o degradanti, o di un conflitto armato. Tale recupero e reinserimento devono svolgersi in condizioni tali da favorire la salute, il rispetto della propria persona e la dignità del fanciullo.

Art. 40

Gli Stati parti riconoscono a ogni fanciullo sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di reato penale il diritto a un trattamento tale da favorire il suo senso della dignità e del valore personale, che rafforzi il suo rispetto per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e che tenga conto della sua età nonché della necessità di facilitare il suo reinserimento nella società e di fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest'ultima.

A tal fine, e tenendo conto delle disposizioni pertinenti degli strumenti internazionali, gli Stati parti vigilano in particolare: a) affinché nessun fanciullo sia sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di reato penale a causa di azioni o di omissioni che non erano vietate dalla legislazione nazionale o internazionale nel momento in cui furono commesse; b) affinché ogni fanciullo sospettato o accusato di reato penale abbia almeno diritto alle seguenti garanzie: I – di essere ritenuto innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente stabilita; II – di essere informato il prima possibile e direttamente, oppure, se del caso, tramite i suoi genitori o rappresentanti legali, delle accuse portate contro di lui, e di beneficiare di un'assistenza legale o di ogni altra assistenza appropriata per la preparazione e la presentazione della sua difesa; III – che il suo caso sia giudicato senza indugio da un'autorità o istanza giudiziaria competenti, indipendenti e imparziali per mezzo di un procedimento equo ai sensi di legge in presenza del suo legale o di altra assistenza appropriata, nonché in presenza dei suoi genitori o rappresentanti legali a meno che ciò non sia ritenuto contrario all'interesse preminente del fanciullo a causa in particolare della sua età o della sua situazione; IV – di non essere costretto a rendere testimonianza o dichiararsi colpevole; di interrogare o far interrogare i testimoni a carico e di ottenere la comparsa e l'interrogatorio dei testimoni a suo discarico

a condizioni di parità; V – qualora venga riconosciuto che ha commesso reato penale, poter ricorrere contro questa decisione e ogni altra misura decisa di conseguenza dinanzi a un'autorità o istanza giudiziaria superiore competente, indipendente e imparziale, in conformità con la legge; VI – di essere assistito gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua utilizzata; VII – che la sua vita privata sia pienamente rispettata in tutte le fasi della procedura.

Gli Stati parti si sforzano di promuovere l'adozione di leggi, di procedure, la costituzione di autorità e di istituzioni destinate specificamente ai fanciulli sospettati, accusati o riconosciuti colpevoli di aver commesso reato, e in particolar modo: a) di stabilire un'età minima al di sotto della quale si presume che i fanciulli non abbiano la capacità di commettere reato; b) di adottare provvedimenti ogni qualvolta ciò sia possibile e auspicabile per trattare questi fanciulli senza ricorrere a procedure giudiziarie rimanendo tuttavia inteso che i diritti dell'uomo e le garanzie legali debbono essere integralmente rispettate.

Sarà prevista tutta una gamma di disposizioni concernenti in particolar modo le cure, l'orientamento, la supervisione, i consigli, la libertà condizionata, il collocamento in famiglia, i programmi di formazione generale e professionale, nonché soluzioni alternative all'assistenza istituzionale, in vista di assicurare ai fanciulli un trattamento conforme al loro benessere e proporzionato sia alla loro situazione che al reato.

Art. 41

Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione pregiudica disposizioni più propizie all'attuazione dei diritti del fanciullo che possano figurare:

- nella legislazione di uno Stato parte; oppure
- nel diritto internazionale in vigore per questo Stato.

Art. 42

Gli Stati parti si impegnano a far largamente conoscere i principi e le disposizioni della presente Convenzione, con mezzi attivi e adeguati sia agli adulti che ai fanciulli.

Art. 43

Al fine di esaminare i progressi compiuti dagli Stati parti nell'esecuzione degli obblighi da essi contratti in base alla presente Convenzione, è istituito un Comitato dei Diritti del Fanciullo che adempie alle funzioni definite in appresso.

Il Comitato si compone di dieci esperti di alta moralità e in possesso di una competenza riconosciuta nel settore oggetto della presente Convenzione. I suoi membri sono eletti dagli Stati parti tra i loro cittadini e partecipano a titolo personale, secondo il criterio di un'equa ripartizione geografica e in considerazione dei principali ordinamenti giuridici.

I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto su una lista di persone designate dagli Stati parti. Ciascuno Stato parte può designare un candidato tra i suoi cittadini.

La prima elezione avrà luogo entro sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione. Successivamente si svolgeranno elezioni ogni due anni. Almeno quattro mesi prima della data di ogni elezione il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite inviterà per iscritto gli Stati parti a proporre i loro candidati entro un termine di due mesi. Quindi il Segretario generale stabilirà l'elenco alfabetico dei candidati in tal modo designati, con l'indicazione degli Stati parti che li hanno designati, e sottoporrà tale elenco agli Stati parti alla presente Convenzione.

Le elezioni avranno luogo in occasione delle riunioni degli Stati parti, convocate dal Segretario generale presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. In queste riunioni per le quali il numero legale sarà rappresentato da due terzi degli Stati parti, i candidati eletti al Comitato sono quelli che ottengono il maggior numero di voti, nonché la maggioranza assoluta degli Stati parti presenti e votanti.

I membri del Comitato sono eletti per quattro anni. Essi sono rieleggibili se la loro candidatura è ripresentata. Il mandato di cinque dei membri eletti nella prima elezione scade alla fine di un periodo di due anni; i nomi di tali cinque membri saranno estratti a sorte dal presidente della riunione immediatamente dopo la prima elezione.

In caso di decesso o di dimissioni di un membro del Comitato oppure se, per qualsiasi altro motivo, un membro dichiara di non poter più esercitare le sue

funzioni in seno al Comitato, lo Stato parte che aveva presentato la sua candidatura nomina un altro esperto tra i suoi cittadini per coprire il seggio resosi vacante fino alla scadenza del mandato corrispondente, sotto riserva dell'approvazione del Comitato.

Il Comitato adotta il suo regolamento interno.

Il Comitato elegge il suo Ufficio per un periodo di due anni.

Le riunioni del Comitato si svolgono normalmente presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, oppure in ogni altro luogo appropriato determinato dal Comitato. Il Comitato si riunisce di regola ogni anno. La durata delle sue sessioni è determinata e se necessario modificata da una riunione degli Stati parti alla presente Convenzione, sotto riserva dell'approvazione dell'Assemblea generale.

Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite mette a disposizione del Comitato il personale e le strutture di cui quest'ultimo necessita per adempiere con efficacia alle sue mansioni in base alla presente Convenzione.

I membri del Comitato istituito in base alla presente Convenzione ricevono, con l'approvazione dell'Assemblea generale, emolumenti prelevati sulle risorse dell'Organizzazione delle Nazioni Unite alle condizioni e secondo le modalità stabilite dall'Assemblea generale.

Art. 44

Gli Stati parti si impegnano a sottoporre al Comitato, tramite il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, rapporti sui provvedimenti che essi avranno adottato per dare effetto ai diritti riconosciuti nella presente Convenzione e sui progressi realizzati per il godimento di tali diritti: a) entro due anni a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione per gli Stati parti interessati; b) in seguito, ogni cinque anni.

I rapporti compilati in applicazione del presente articolo debbono se del caso indicare i fattori e le difficoltà che impediscono agli Stati parti di adempiere agli obblighi previsti nella presente Convenzione. Essi debbono altresì contenere informazioni sufficienti a fornire al Comitato una comprensione dettagliata dell'applicazione della Convenzione nel paese in esame.

Gli Stati parti che hanno presentato al Comitato un rapporto iniziale completo non sono tenuti a ripetere nei rapporti che sottoporranno successivamente - in conformità con il capoverso b) del paragrafo 1 del presente articolo - le informazioni di base in precedenza fornite.

Il Comitato può chiedere agli Stati parti ogni informazione complementare relativa all'applicazione della Convenzione. Il Comitato sottopone ogni due anni all'Assemblea generale, tramite il Consiglio Economico e Sociale, un rapporto sulle attività del Comitato.

Gli Stati parti fanno in modo che i loro rapporti abbiano una vasta diffusione nei loro paesi.

Art. 45

Al fine di promuovere l'attuazione effettiva della Convenzione e incoraggiare la cooperazione internazionale nel settore oggetto della Convenzione:

- le Istituzioni specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia e altri organi delle Nazioni Unite hanno diritto di farsi rappresentare nell'esame dell'attuazione di quelle disposizioni della presente Convenzione che rientrano nell'ambito del loro mandato. Il Comitato può invitare le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia e ogni altro organismo competente che riterrà appropriato, a dare pareri specializzati sull'attuazione della Convenzione in settori di competenza dei loro rispettivi mandati. Il Comitato può invitare le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia e altri organi delle Nazioni Unite a sottoporrgli rapporti sull'attuazione della Convenzione in settori che rientrano nell'ambito delle loro attività;
- il Comitato trasmette, se lo ritiene necessario, alle Istituzioni Specializzate, al Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia e agli altri organismi competenti ogni rapporto degli Stati parti contenente una richiesta di consigli tecnici o di assistenza tecnica, o che indichi una necessità in tal senso, accompagnato da eventuali osservazioni e proposte del Comitato concernenti tale richiesta o indicazione;

- il Comitato può raccomandare all'Assemblea generale di chiedere al Segretario generale di procedere, per conto del Comitato, a studi su questioni specifiche attinenti ai diritti del fanciullo;
- il Comitato può dare suggerimenti e raccomandazioni generali in base alle informazioni ricevute in applicazione degli artt.44 e 45 della presente Convenzione. Questi suggerimenti e raccomandazioni generali sono trasmessi a ogni Stato parte interessato e sottoposti all'Assemblea generale insieme a eventuali osservazioni degli Stati parti.

Art. 46

La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.

Art. 47

La presente Convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 48

La presente Convenzione rimarrà aperta all'adesione di ogni Stato. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario generale della Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 49

La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.

Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la presente Convenzione o che vi aderiranno dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito da parte di questo Stato del suo strumento di ratifica o di adesione.

Art. 50

Ogni Stato parte può proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunica quindi la proposta di emendamento agli Stati parti, con la richiesta di far sapere se siano favorevoli a una Conferenza degli Stati parti al fine dell'esame delle proposte e della loro votazione. Se, entro quattro mesi a

decorrere dalla data di questa comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronuncia a favore di tale Conferenza, il Segretario generale convoca la Conferenza sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato da una maggioranza degli Stati parti presenti e votanti alla Conferenza è sottoposto per approvazione all'Assemblea generale.

Ogni emendamento adottato in conformità con le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore dopo essere stato approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e accettato da una maggioranza di due terzi degli Stati parti.

Quando un emendamento entra in vigore esso ha valore obbligatorio per gli Stati parti che lo hanno accettato, gli altri Stati parti rimanendo vincolati dalle disposizioni della presente Convenzione e da tutti gli emendamenti precedenti da essi accettati.

Art. 51

Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite riceverà e comunicherà a tutti gli Stati il testo delle riserve che saranno state formulate dagli Stati all'atto della ratifica o dell'adesione.

Non sono autorizzate riserve incompatibili con l'oggetto e le finalità della presente Convenzione.

Le riserve possono essere ritirate in ogni tempo per mezzo di notifica indirizzata in tal senso al Segretario generale delle Nazioni Unite il quale ne informerà quindi tutti gli Stati. Tale notifica avrà effetto alla data in cui è ricevuta dal Segretario generale.

Art. 52

Ogni Stato parte può denunciare la presente Convenzione per mezzo di notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario generale.

Art. 53

Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è designato come depositario della presente Convenzione.

Art. 54

L'originale della presente Convenzione, i cui testi in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Elenco dei Comuni e delle Comunità di Valle convenzionate al 31 dicembre 2015

COMUNI

- | | |
|-----------------------|-------------------------------|
| 1. ALA | 19. CALDES |
| 2. ALBIANO | 20. CALDONAZZO |
| 3. ALDENO | 21. CALLIANO |
| 4. AMBLAR | 22. CAMPITELLO |
| 5. ARCO | 23. CAMPODENNO |
| 6. AVIO | 24. CANAL SAN BOVO |
| 7. BASELGA DI PINE' | 25. CAPRIANA |
| 8. BEDOLLO | 26. CARANO |
| 9. BESENELLO | 27. CARISOLO |
| 10. BLEGGIO SUPERIORE | 28. CARZANO |
| 11. BOCENAGO | 29. CASTEL CONDINO |
| 12. BORGO VALSUGANA | 30. CASTELLO TESINO |
| 13. BREGUZZO | 31. CASTELLO MOLINA DI FIEMME |
| 14. BRENTONICO | 32. CASTELNUOVO |
| 15. BREZ | 33. CAVALESE |
| 16. CADERZONE | 34. CAVARENO |
| 17. CALAVINO | 35. CAVEDAGO |
| 18. CALCERANICA | 36. CAVEDINE |

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 37. CEMBRA | 62. FLAVON |
| 38. CENTA SAN NICOLO' | 63. FOLGARIA |
| 39. CIMEGO | 64. FONDO |
| 40. CIMONE | 65. FORNACE |
| 41. CINTESINO | 66. GARNIGA TERME |
| 42. CIVEZZANO | 67. GIOVO |
| 43. CLES | 68. GIUSTINO |
| 44. CLOZ | 69. GRAUNO |
| 45. COMANO TERME | 70. GRIGNO |
| 46. COMMEZZADURA | 71. GRUMES |
| 47. CROVIANA | 72. IMER |
| 48. CUNEVO | 73. ISERA |
| 49. DAIANO | 74. IVANO FRACENA |
| 50. DAMBEL | 75. LARDARO |
| 51. DARE' | 76. LASINO |
| 52. DENNO | 77. LAVARONE |
| 53. DIMARO | 78. LAVIS |
| 54. DON | 79. LEDRO |
| 55. DRENA | 80. LEVICO |
| 56. DRO | 81. LISIGNAGO |
| 57. FAEDO | 82. LIVO |
| 58. FAI DELLA PAGANELLA | 83. LONA-LASES |
| 59. FAVER | 84. LUSERNA |
| 60. FIAVE' | 85. MALE' |
| 61. FIERA DI PRIMIERO | 86. MALOSCO |

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| 87. MASSIMENO | 112. POMAROLO |
| 88. MEZZANA | 113. POZZA DI FASSA |
| 89. MEZZANO | 114. PREDALIA |
| 90. MEZZOCORONA | 115. PREDAZZO |
| 91. MEZZOLOMBARDO | 116. PREORE |
| 92. MOENA | 117. PREZZO |
| 93. MOLVENO | 118. RABBI |
| 94. MONCLASSICO | 119. RAGOLI |
| 95. MONTAGNE | 120. REVO' |
| 96. MORI | 121. RIVA DEL GARDA |
| 97. NAGO-TORBOLE | 122. ROMENO |
| 98. NANNO | 123. RONCEGNO |
| 99. NAVE SAN ROCCO | 124. RONCHI VALSUGANA |
| 100. NOGAREDO | 125. RONCONE |
| 101. NOVALEDO | 126. RONZO CHIENIS |
| 102. OSPEDALETTO | 127. RONZONE |
| 103. OSSANA | 128. ROVERE' DELLA LUNA |
| 104. PADERGNONE | 129. ROVERETO |
| 105. PEIO | 130. RUFFRE' |
| 106. PELLIZZANO | 131. RUMO |
| 107. PELUGO | 132. SAN MICHELE ALL'ADIGE |
| 108. PERGINE VALSUGANA | 133. SANT'ORSOLA TERME |
| 109. PIEVE DI BONO | 134. SAN ZENO |
| 110. PIEVE TESINO | 135. SARNONICO |
| 111. PINZOLO | 136. SCURELLE |

137. SEGONZANO	160. TRAMBILENO
138. SFRUZ	161. TRANSACQUA
139. SIROR	162. TRENTO
140. SORAGA	163. VALDA
141. SOVER	164. VALFLORIANA
142. SPERA	165. VARENA
143. SPIAZZO	166. VATTARO
144. SPORMAGGIORE	167. VERMIGLIO
145. SPORMINORE	168. VEZZANO
146. STENICO	169. VIGO DI FASSA
147. STORO	170. VIGO RENDENA
148. STREMBO	171. VIGOLO VATTARO
149. STRIGNO	172. VILLA LAGARINA
150. TASSULLO	173. VOLANO
151. TELVE	174. ZAMBANA
152. TENNA	175. ZIANO DI FIEMME
153. TENNO	176. ZUCLO
154. TERLAGO	
155. TERRAGNOLO	
156. TERZOLAS	
157. TESERO	
158. TIONE DI TRENTO	
159. TONADICO	

COMUNITA'

1. COMUNITÀ DELLA VALLAGARINA
2. COMUNITÀ TERRITORIALE DELLA VALLE DI FIEMME
3. MAGNIFICA COMUNITÀ DEGLI ALTIPIANI CIMBRI
4. COMUNITÀ ALTA VALSUGANA E BERSNTOL
5. COMUNITÀ ROTALIANA-KÖNIGSBERG
6. COMUNITÀ DELLA VALLE DI SOLE
7. COMUNITÀ ALTO GARDA E LEDRO
8. COMUNITÀ VALLE DEI LAGHI
9. COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO

Elenco dei Difensori civici delle Regioni e delle Province autonome

- Difensore Civico Regione ABRUZZO

Fabrizio DI CARLO

Via M. Iacobucci n. 4, n. 2

67100 L'AQUILA AQ

Tel.: 0862/644749 – m. verde 800238180

Fax: 0862/23194

info@difensorecivicoabruzzo.it

difensore.civico@pec.crabruzzo.it

- Difensore Civico Regione BASILICATA

Antonia FIORDELISI

Via Vincenzo Verrastro n. 6

85100 POTENZA PZ

Tel.: 0971/274564 0971/447500

Fax: 0971/447102

difensorecivico@pec.consiglio.basilicata.it

difensorecivico@regione.basilicata.it

- Difensore Civico Regione CAMPANIA

Francesco BIANCO

Centro Direzionale Isola F/8

80143 NAPOLI NA

Tel 081/7783800 diretto

Fax 081/7783837

difensore.civico@consiglio.regione.campania.it

- Difensore Civico Regione EMILIA ROMAGNA

Gianluca GARDINI

V.le Aldo Moro, n. 50

40127 BOLOGNA BO

Tel.: 051/5276382 - n. verde 800515505

Fax: 051/5276383

difensorecivico@regione.emilia-romagna.it

difensorecivico@postacert.regione.emilia-romagna.it

- Difensore Civico Regione LAZIO
Felice Maria FILOCAMO
Via della Pisana, 1301
00163 ROMA RM
Tel.: 06/65932014 – n. verde 800866155
Fax: 06/65932015
difensore.civico@regione.lazio.it
difensorecivico@cert.consreglazio.it

- Difensore Civico Regione LIGURIA
Francesco LALLA
Viale Brigate Partigiane, n. 2
16121 GENOVA GE
Tel: 010/5484432
Fax : 010/5484593
difensore.civico@regione.liguria.it

- Difensore Civico della Regione LOMBARDIA
Donato GIORDANO
Via Fabio Filzi, 22
Palazzo Pirelli
20124 MILANO
Tel.: 02 67482465/467
Fax : 02 67482487
difensore.civico@consiglio.regione.lombardia.it
difensore.regionale@pec.consiglio.regione.lombardia.it

- Difensore Civico Regione MARCHE
Andrea NOBILI
Piazza Cavour, 23
60121 ANCONA AN
Tel.: 071/2298483
Fax: 071/2298264
ombudsman@regione.marche.it

- Difensore Civico Regione PIEMONTE
Augusto FIERRO
Via S. Francesco D'Assisi , 35
10121 TORINO TO
Tel.: 011/5757387-9
Fax.: 011/5757386
difensore.civico@cr.piemonte.it
difensore.civico@cert.cr.piemonte.it

- Difensore Civico Regione SARDEGNA

Felicetto CONTU

Via Roma, n. 25

09125 CAGLIARI (CA)

Tel. e fax 070/673003 – numero verde 800060160

difensorecivico@consregсарdegna.it

- Difensore Civico Regione TOSCANA

Lucia FRANCHINI (Coordinatore Nazionale)

Via Cavour, n. 18

50129 FIRENZE FI

Tel.: 055/2387800-800018488 (solo dalla Toscana e dai cellulari)

Fax.: 055/2387655

difensorecivico@consiglio.regione.toscana.it

difensorecivicotoscana@postacert.toscana.it

- Difensore Civico Regione VALLE D'AOSTA

Enrico FORMENTO DOJOT

Via Festaz, n. 52

11100 AOSTA AO

Tel.: 0165/526081 - 526082

Fax: 0165/526085

difensore.civico@consiglio.vda.it

difensore.civico@legalmail.it

- Difensore Civico Regione VENETO

Mirella GALLINARI

Via Brenta Vecchia, n. 8

30172 MESTRE - VE

Tel.: 041/2383411/4200-201

n. verde 800294000

Fax: 041/5042372

garantedirittipersonadifescivica@consiglioveneto.it

garantedirittipersonadifescivica@legalmail.it

- Difensore Civico Provincia autonoma di BOLZANO

Gabriele MORANDELL

Via Cavour, 23

39100 BOLZANO BZ

Tel. 0471/301155

Fax: 0471/981229

posta@difescivica.bz.it

- Difensore Civico Provincia autonoma di TRENTO

Daniela LONGO
Palazzo della Regione-via Gazzoletti, 2
38122 TRENTO TN
Tel.: 0461/213201 - 800851026
Fax.: 0461/213206
difensore.civico@consiglio.provincia.tn.it
difensore.civico@pec.consiglio.provincia.tn.it

Elenco dei Garanti dei minori delle Regioni e delle Province autonome

- Regione BASILICATA

Vincenzo GIULIANO

Garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza

Via Vincenzo Verrastro, n. 6. 85100 – POTENZA

Tel. 0971.447261/447079 - Fax 0971.447305

garanteinfanziaeadolescenza@regione.basilicata.it

garanteinfanziaeadolescenza@pec.consiglio.basilicata.it

- Regione CALABRIA

Antonio MARZIALE

Garante dell'infanzia e dell'adolescenza

Via Cardinale Portanova. 89100 REGGIO CALABRIA

- Tel. 0965 880 589-614

garanteinfanziaeadolescenza@consrc.it

garanteinfanziaeadolescenza@pec.consrc.it

- Regione CAMPANIA

Cesare ROMANO

Garante per l'infanzia e l'adolescenza

Centro Direzionale Isola F/8 – 80143 NAPOLI

Tel. 081 7783843 – Segret. 081 7783503 - 081 7783861–34

garanteinfanzia@consiglio.regione.campania.it

- Regione EMILIA ROMAGNA

Luigi FADIGA

Garante dell'infanzia e dell'adolescenza

Viale Aldo Moro, 50 - 40127 BOLOGNA

Tel: 051 527.6263 - 051 527 5860 - Fax 051 5275461

garanteinfanzia@regione.emilia-romagna.it

- Regione FRIULI VENEZIA GIULIA

Fabia MELLINA BARES

Garante dei diritti della persona con funzione specifica di garanzia per i bambini e gli adolescenti

Piazza Oberdan, 6 – 34133 TRIESTE

Tel. 040.3773263 - Fax 040.3773890

cr.organi.garanzia@regione.fvg.it

- Regione LIGURIA

Francesco LALLA

Difensore Civico e Garante

Via delle Brigate Partigiane, 2 - 16121 GENOVA

Tel 010 5484223 - 010 5485064

Fax 010 582626

garante.infanzia@regione.liguria.it

- Regione MARCHE

Andrea NOBILI

Ombudsman regionale, Garante dei diritti degli adulti e dei bambini

Piazza Cavour, 23 - 60122 ANCONA

Tel 071 229 84 83 - Fax 071 229 82 64

diritti@assemblea.marche.it

- Regione PUGLIA

Rosy PAPARELLA

Garante dell'infanzia e dell'adolescenza

Viale Unità d'Italia, 24/c – 70124 BARI

Tel 080 5405727 - Fax 080 5405748

garanteminori@consiglio.puglia.it

- Regione UMBRIA

Maria Pia SERLUPINI

Garante infanzia e adolescenza

Via Mazzini, 21 – 06121 PERUGIA

Tel 075 5721108

garanteminori@regione.umbria.it

- Regione VENETO

Mirella GALLINARI

Pubblico tutore dei minori

Via Brenta Vecchia 8 – 30172 MESTRE

Tel. 041 279 59 25-26 – Fax 041/2795928

garantedirittipersonaminori@consiglioveneto.it

- Provincia autonoma di BOLZANO

Paula Maria LADSTÄTTER

Garante per l'infanzia e l'adolescenza

Via Cavour, 23/c – 39100 BOLZANO

Tel. 0471 970615 - Fax 0471 327620

info@garanteinfanzia-adolescenza-bz.org

- Provincia autonoma di TRENTO

Daniela LONGO

Difensore Civico e Garante dei minori

Palazzo della Regione - via Gazzoletti, 2 – 38122 TRENTO

Tel 0461 213201 – 800851026

Fax 0461 213206

difensore.civico@consiglio.provincia.tn.it

difensore.civico@pec.consiglio.provincia.tn.it